

MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK

CON LA COLLABORAZIONE DI

PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK

VARSAVIA 2016



MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016

Supplements to The Journal of Juristic Papyrology are jointly published by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64 tel. (+48 22) 55 22 815 and (+48 22) 55 20 384, fax: (+48 22) 55 24 319 e-mails: g.ochala@uw.edu.pl, t.derda@uw.edu.pl, kuba@adm.uw.edu.pl web-page: <<http://www.taubenschlagfoundation.pl>>

Cover design by Maryna Wiśniewska
Computer design and DTP by Jakub Urbanik

© for the book by Zuzanna Benincasa & Jakub Urbanik
and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga

© for the constituting papers by the Authors

Warszawa 2016

ISBN 978-83-938425-9-9

Wydanie I.
Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno



Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka

INDICE

Zuzanna BENINCASA & Jakub URBANIK

Prefazione XIII

Elenco delle opere di Maria Zabłocka XXIII

José Luis ALONSO

The Emperor, the ex-prostitute, and the adulteress.

Suet. Cal. 40 revisited 3

Krzysztof AMIELAŃCZYK

In search for the origins of the Roman public law offences (crimina)

in the Archaic period 23

Zuzanna BENINCASA

Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano.

vivai e riserve di caccia 39

Witold BORYSIAK

Roman principle

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest

and the reasons of its modern rejection 63

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI

Un ordinamento giuridico e le sue trasformazioni 85

Cosimo CASCIONE

Celso lettore di San Paolo?

Una nota minima in tema di interpretazione 101

Alessandro CORBINO	
<i>Personae in causa mancipii</i>	107
Božena Anna CZECH-JEZIERSKA	
<i>Roman law in Polish People's Republic: Stages of transformation</i>	119
Tomasz DERDA & Maria NOWAK	
<i>Will of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos.</i>	
<i>P. Oxy. II 379 descr.</i>	135
Marzena DYJAKOWSKA	
<i>Verba impia et maledicta.</i>	
<i>The influence of Roman law upon the western European doctrine</i>	
<i>of verbal insult of the ruler in the 16–17th centuries</i>	145
András FÖLDI	
<i>Appunti sugli elementi romanistici nel nuovo Codice civile ungherese</i> ..	161
Ewa GAJDA	
<i>Elements of theology in Roman law.</i>	
<i>On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (Cf. I.I.8)</i>	191
Luigi GAROFALO	
<i>Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila</i>	207
Tomasz GIARO	
<i>L'expérience de l'absurde chez les juristes romains</i>	243
Sławomir GODEK	
<i>Ignacy Daniłowicz on the impact of Roman law</i>	
<i>on the law of the pre-partition Commonwealth</i>	
<i>in the light of his letters to Joachim Lelewel</i>	269
Ireneusz JAKUBOWSKI	
<i>Some remarks about Roman law</i>	
<i>in Tadeusz Czacki's opus magnum</i>	285
Maciej JOŃCA	
<i>Per aspera ad astra.</i>	
<i>Johann Bayer, römisches Recht</i>	
<i>und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs</i>	295

Aldona Rita JUREWICZ	
<i>TPSulp. 48 und actio quod iussu.</i>	
<i>Konnte Prudens adjektivisch belangt werden?</i>	307
Agnieszka KACPRZAK	
<i>Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove</i>	323
Leszek KAZANA	
<i>Il delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole</i>	351
Piotr KOŁODKO	
<i>Some comments on the role of the quaestor as a prosecutor</i>	
<i>in criminal proceedings in the times of the Roman Republic</i>	375
Przemysław KUBIAK	
<i>Between emotions and rationality</i>	
<i>Remorse as mitigating circumstance in Roman military law</i>	397
Sławomir KURSA	
<i>Capacity of women to make testamentum parentis inter liberos</i>	415
Marek KURYŁOWICZ	
<i>Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis</i>	
<i>Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a & IGR IV 743</i>	425
Luigi LABRUNA	
<i>«Necessaria quanto la giustizia ...»</i>	
<i>Etica e tradizione dell'avvocatura</i>	445
Paola LAMBRINI	
<i>Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme</i>	453
Elżbieta LOSKA	
<i>Testamenti factio passiva of actresses in ancient Rome</i>	465
Adam ŁUKASZEWICZ	
<i>Remarks on Mars Ultor, Augustus, and Egypt</i>	487
Rafał MAŃKO	
<i>Roman roots at Plateau du Kirchberg</i>	
<i>Recent examples of explicit references to Roman law</i>	
<i>in the case-law of the Court of Justice of the EU</i>	501

Carla MASI DORIA	
<i>Una questione di «stile»?</i>	
<i>A proposito di una critica di Beseler a Mommsen</i>	527
Rosa MENTXAKA	
<i>Sobre la actividad comercial del clero hispano en los inicios del siglo IV</i>	
<i>a la luz de dos cánones del Concilio de Elvira</i>	535
Joanna MISZTAL-KONECKA	
<i>The non-litigious proceedings in Polish Law</i>	
<i>and Roman iurisdictio voluntaria</i>	569
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI	
<i>Modèles classiques des lois ptolémaïques</i>	579
Piotr NICZYPORUK	
<i>La capacità giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica</i>	597
Dobromiła NOWICKA	
<i>Family relations in cases concerning iniuria</i>	619
Tomasz PALMIRSKI	
<i>Some remarks on legal protection of commodans</i>	
<i>prior to the introduction of the praetorian actio commodati</i>	639
Anna PIKULSKA-RADOMSKA	
<i>Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda</i>	
<i>der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat</i>	653
Manex RALLA ARREGI	
<i>Sobre una posible relación causal entre regulación canónica</i>	
<i>y legislación imperial en los primeros siglos del monacato</i>	677
Francesca REDUZZI MEROLA	
<i>Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino</i>	693
Władysław ROZWADOWSKI	
<i>Sul trasferimento del credito in diritto romano</i>	705
Francesca SCOTTI	
<i>Actio aquae pluviae arcendae e «piccola bonifica agraria»:</i>	
<i>Un esempio dalle fonti giustinianee</i>	725

Michal SKŘEJPEK	
<i>La pena di morte nel diritto romano: necessità o no?</i>	785
Marek SOBCZYK	
<i>Recovery of performance rendered dotis nomine</i> <i>on account of a future marriage that did not take place</i>	797
Andrzej SOKALA	
<i>Władysław Bojarski Paterfamilias</i>	819
Janusz SONDEL	
<i>Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento</i> <i>del diritto romano in Polonia</i>	849
Agnieszka STĘPKOWSKA	
<i>Il ruolo del consenso muliebre</i> <i>nell'amministrazione dei fondi dotali in diritto romano</i>	889
Dorota STOLAREK	
<i>Lenocinium in the Lex Iulia de adulteriis</i>	909
Paulina ŚWIECICKA & Łukasz MARZEC	
<i>From Roman oratores to modern advocates</i> <i>Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity</i>	935
Adam ŚWIEŃTOŃ	
<i>Superexactiones in the Late Roman Law</i> <i>A short review of the imperial constitutions in the Theodosian Code</i> ..	965
Renata ŚWIRGOŃ-SKOK	
<i>Family law in the private law systematics</i> <i>from the Roman law until the present day</i>	979
Sebastiano TAFARO	
<i>Il diritto per l'oggi</i>	993
Anna TARWACKA	
<i>Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto</i>	1025
Jakub URBANIK	
<i>Dissolubility and indissolubility of marriage</i> <i>in the Greek and Roman tradition</i>	1039

Andreas WACKE

- Führte die Unveräußerlichkeit des Mitgiftgrundstücks
im römischen Recht zu relativer Nichtigkeit?
Grenzen vom Verbot des venire contra factum proprium* 1069

Jacek WIEWIOROWSKI

- Deformed child in the Twelve Tables* 1157

Witold WOŁODKIEWICZ

- Apices iuris non sunt iura* 1177

Karolina WYRWIŃSKA

- Functionality of New Institutional Economics
in research on Roman law* 1187

Jan ZABŁOCKI

- Il concetto di mater familias in caso di arrogazione* 1199

Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka
pp. 849–887

Janusz Sondel

**ALCUNE CONSIDERAZIONI
SULLA STORIA E SULL'INSEGNAMENTO
DEL DIRITTO ROMANO IN POLONIA**

È OPINIONE DIFFUSA CHE GLI ALBORI dell'educazione giuridica in forma strutturata siano da risalire ai tempi dell'antica Roma, che giustamente viene considerata *parens et patria legum*, secondo la definizione del giurista inglese, Arthur Duck, del '600.¹ Come tuttavia ha osservato Stefan Grzybowski,² basandosi sulle ricerche dell'eminente studioso dei diritti dell'antico Oriente Cezary Kunderewicz, ben prima dei grandi giuristi romani, già ai tempi del *Codice di Ur-Nammu*, precedendo di 1000 anni il *Codice di Hammurabi*, presso i Sumeri erano già in funzione delle scuole giuridiche, come testimoniano alcuni testi evidentemente scolastici giunti ai giorni nostri dei testi, semplificati rispetto alle codificazioni in vigore. Come noto, nell'antica Roma furono prima dei sacerdoti e solo in seguito laici ad impartire i consigli giuridici. Col passar del tempo questi ultimi radunarono dei gruppi degli *auditores*, creando alcune scuole dedicate al diritto, atte non solo a trasmettere la conoscenza, ma anche ad esa-

¹ A. DUCK, *De usu et autoritate juris civilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum libri duo*, I I.

² V. S. GRZYBOWSKI, *Dzieje prawa*, Wrocław 1981, pp. 67–68.

minare le questioni giuridiche. Queste si svilupparono in particolare durante il periodo classico, e la prima importante scuola giuridica fu legata alla figura dell'eminente giurista Servius Sulpicius Rufus. Alla fine dell'epoca questi *auditoria* erano piuttosto numerosi e l'insegnamento fu affidato alle persone pubbliche, di elevato lignaggio ed economicamente ben dotate, in quanto il percepire del denaro dagli allievi era considerato una cosa indegna.³ Grazie a ciò l'insegnamento del diritto era accessibile anche ai meno abbienti, tanto più che le lezioni si svolgevano nei luoghi aperti al pubblico. Nel contempo, a sostegno degli eminenti giuristi, vennero utilizzati anche insegnanti meno conosciuti, i quali svolgevano questo lavoro con una retribuzione. Col passare degli anni furono le autorità governative ad assumersi questo onere, il che portò alla costituzione nelle epoche seguenti di scuole giuridiche sovvenzionate dallo Stato con un corpo docenti stabile e dei programmi prestabiliti. Queste scuole furono aperte ad Atene, Cesarea, Alessandria, Costantinopoli, Cartagina, Antiochia, ed anche a Roma, Beirut ed a partire da 425 pure a Costantinopoli.⁴ Era tuttavia la scuola di Roma a godere di maggior fama, il che convinse l'imperatore Valentiniano I (364-375) a limitare il numero delle ammissioni e la durata degli studi.⁵ Lo studio nelle scuole della Roma Orientale durava cinque anni. Secondo il programma in vigore a partire dal V secolo l'argomento dei corsi era stabilito dalle *Istituzioni di Gaio*, gli studenti venivano comunemente chiamati *dupondii* (dal nome di un soldino di basso valore), ossia le reclute, *beani*, dal II anno venivano introdotti commenti all'editto e per questo gli studenti venivano chiamati *edictales*, il programma del III anno era concentrato sullo studio delle *responsa* di Papinio, il che giustificò la denominazione degli studenti *Papinianistae*, mentre gli ultimi due anni erano destinati allo studio individuale degli studenti. Gli obblighi degli studenti del IV anno, chiamati *lytae* riguardavano inoltre lo studio e l'analisi delle *responsa* di Paulus mentre gli studenti del V anno, cosiddetti *prolytae*, dovevano conoscere le costituzioni imperiali. All'insegnamento erano dediti dei professori, chiamati *antecessores*, pagati

³ Cfr. H. KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie a współczesność*, Warszawa 1988, pp. 27; 67.

⁴ V. W. ROZWADOWSKI, «Reformy studiów prawniczych», *Edukacja Prawnicza* 1 (1994), p. 1.

⁵ W. ROZWADOWSKI, «Reformy studiów» (cit. n. 4), p. 1.

dal Tesoro dello Stato come impiegati d'alto rango. L'imperatore Giustiniano, che diede molta importanza alla conoscenza del diritto, avviò una riforma del programma, stabilendo che gli studenti al primo anno dovessero conoscere le *Istituzioni* e primi quattro libri delle *Digesta*, mentre durante tre anni seguenti dovessero dedicarsi agli altri 32 libri di questa parte della Codificazione, dal v anno – al *Codice Giustiniano*, mentre tutta la parte rimanente delle *Digesta* fosse l'oggetto dello studio individuale. Nel contempo Giustiniano decise di mantenere in vita solamente tre scuole giuridiche: a Roma, a Costantinopoli ed a Beirut, giustificando la chiusura delle altre col basso livello dell'insegnamento e l'incapacità dei professori. Durante il medioevo le scuole di Giustiniano fecero da esempio per le nuove aperte università. C'è perfino chi ritiene che nella loro organizzazione non mancassero i elementi della tradizione contemporanea.⁶

Allo stesso modo gli imperatori si occuparono dell'insegnamento di altri settori scientifici, creando delle scuole superiori autonome. Già Vespasiano nel I secolo dopo Cristo stabilì le retribuzioni per i lettori greci e latini, mentre Alessandro Severo le destinò agli insegnanti di retorica, grammatica, medicina, matematica, ingegneria, architettura e arte divinatoria, organizzò le aule e procurò dei sussidi materiali agli studenti.⁷

Questo canone fu successivamente recepito dal medioevo quale precetto base delle *artes liberales* e diventò un argomento di studio nelle scuole cattedrali e in quelle parrocchiali e dopo la creazione delle università diede avvio a differenziate facoltà consentendo l'accesso allo studio presso le facoltà «superiori» ossia quella di medicina, giurisprudenza o teologia. Questo percorso formativo venne di fatto ignorato dalla vecchia scuola degli studiosi, che sostenevano la cosiddetta «teoria della catastrofe», secondo cui la cultura romana dell'Occidente fu completamente perduta in seguito alle invasioni germaniche e doveva essere completamente ricostruita. Pertanto si diffuse l'idea che sia le istituzioni che le università medievali non avevano nulla da spartire con le scuole superiori dell'antica Roma. È evidentemente un'affermazione sbagliata che non regge il confronto con la cosiddetta teoria della continuazione, la quale considera

⁶ V. KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie* (cit. n. 3), p. 68, n. 53.

⁷ V. KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie* (cit. n. 3), p. 67, n. 53.

quanto la cultura e civiltà romana nella forma compiuta ai tempi di Costantino il Grande venne recepita dalle tribù tedesche e in seguito dalle generazioni successive degli europei. Questo riguarda anche le università,⁸ ed in particolare attiene le citate *artes liberales* ed altre manifestazioni della cultura dell'antica Roma, poiché la Chiesa cattolica ha attinto dall'antichità tutto questo che si conciliava con la sua dottrina e pertanto era interessato agli studi orientati verso le ricerche di quegli elementi ideologici utili da recuperare seppure nel nuovo contesto nella letteratura, nel diritto romano e nella filosofia greca. Di conseguenza la cristianità recepì quasi completamente tutto il sistema dell'insegnamento e dell'educazione nonché il sistema e il programma degli studi, aggregandovi l'insegnamento della religione. Come giustamente ha osservato Stanisław Estreicher,⁹ anche la conoscenza antica del diritto romano non scomparve senza traccia e dopo la caduta dell'Impero Romano nelle scuole italiane (per esempio a Roma, Ravenna, Bologna e Pavia) venne insegnato il diritto romano, custodendo fedelmente la sua purezza perfino quando nella vita quotidiana il diritto romano si era di fatto imbastardito nell'uso comune.

La Chiesa mantenne inoltre le conquiste materiali della cultura antica, soprattutto per quanto riguarda la letteratura, il latino letterario che costituiva all'epoca l'unica lingua universale europea delle persone colte. Come giustamente ha affermato Marian Plezia: «sotto la protezione della Chiesa, la eredità letteraria dell'antichità arrivò là dove non poteva essere portata né dall'attività commerciale greca né dalla potenza militare dell'Antica Roma». L'antichità diventò oggetto di interesse presso le università del Medioevo e gli autori antichi godevano di grande autorevolezza. Nel XII secolo Bernardo di Chartres osservava che gli studiosi contemporanei erano solo dei nani seduti sulle spalle degli antichi giganti e potevano sapere più dei loro predecessori solo perché erano arrivati così in alto grazie a loro».

⁸ Secondo KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie* (cit. n. 3), pp. 43–44 dopo la caduta dell'Impero Romano per la conservazione del diritto romano risultò fondamentale il suo sistema scolastico nonché, gli studi notarili poiché le formule dei documenti copiate dai notai diventarono un tramite del diritto romano fino a tardo medioevo.

⁹ S. ESTREICHER, *Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy*, Kraków 2000, p. 50.

Passando alle riflessioni sull'insegnamento del diritto nell'antica Polonia va rilevato che per molto tempo vi era l'uso del diritto consuetudinario, a cui la società dell'epoca era molto affezionata e che venne trascritto molto tempo dopo rispetto ad altri luoghi e di conseguenza fu molto sviluppato e più radicato nella mentalità sociale.¹⁰ In questa situazione la sua conoscenza fu tramandata in via della tradizione orale da generazione a generazione e essa avveniva grazie alla partecipazione alle sedute dei tribunali popolari o durante assemblee della comunità, ove si assisteva alle decisioni dei membri più anziani, dunque non si poteva parlare di una forma organizzata di educazione giuridica.

Allo stesso tempo la Polonia accogliendo la religione cattolica dall'Occidente, adottò anche le istituzioni ecclesiastiche,¹¹ compreso tutto il sistema dell'insegnamento cattedrale e parrocchiale insieme alla loro struttura e programmi, facendo sì che almeno in alcune delle scuole fra gli argomenti di studio vi erano le varie tipologie di diritto, in seguito denominati «diritti colti», ossia il diritto romano e quello canonico. Di conseguenza ancora prima della formazione della prima università polacca, queste erano fra le materie di studio nelle scuole cattedrali nell'ambito della retorica quale una delle arti liberali (*artes liberales*). Ciò lo testimonia il fatto che fra gli insegnanti della materia si faceva la distinzione fra *professores iuris* e *doctores legum*, ossia tra i professori di diritto canonico (*iuris*) e professori di diritto romano (*leges*).¹² Come ha osservato giustamente Adam Vetulani,¹³ è difficile immaginare che dirigendo una scuola e dimostrando l'interesse verso lo studio del diritto non cercassero di trasmetterlo ai propri allievi. Sulla base del titolo *doctores legum*,¹⁴ conferito nelle scuole cattedrali, l'autore presume che questi conoscessero il diritto romano non solo per via del canone letterario, il quale spesso faceva rife-

¹⁰ V. J. SONDEL, *Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej*, Kraków 1978, p. 69.

¹¹ A. PETRANI, «Szkolnictwo teologiczne w Polsce», *Prawo Kanoniczne* 7.1-2 (1964), p. 128.

¹² V. *Kodeks dyplomatyczny Małopolski* I, Kraków 1876, p. 28.

¹³ A. VETULANI, «Przenikanie zasad powszechnego prawa kanonicznego do piastowskiej Polski», [in:] *Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej*, Wrocław 1976, p. 103.

¹⁴ A. VETULANI, «U progu krakowskiego Wydziału Prawa», [in:] M. PATKANIOWSKI (ed.), *Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 1964, p. 14.

rimento a questi principi, ma anche per via della lettura diretta della Codificazione di Giustiniano e degli studi dei glossatori, basati su di essa. Merita particolare attenzione al riguardo il centro di Sandomierz, dove già nel XIII secolo furono intrapresi dei tentativi di organizzare un centro di studio del diritto. Vi fecero la loro comparsa i primi in Polonia *iuris professores*, quali dottor Salomon rispettivamente nel 1238 e inoltre Ugerus Buzacarinus, mandato da Padova dal suo allievo Sulisław Gryfita.¹⁵

Il secolo XIII era del resto un periodo di grande sviluppo del pensiero giuridico, le cui origini possiamo far risalire al diritto romano ed a quello canonico.¹⁶ Potendo far affidamento a quanto sostenuto da Długosz,¹⁷ proprio nel '200 l'arcivescovo Janusz non permise al preposito di Poznań Piotr da Skorzew di assumere le funzioni del vescovo a causa delle sue lacune nell'istruzione ed dell'inadeguata conoscenza del diritto. A quei tempi risale anche l'attività giuridica dell'arcivescovo Jakub Świnka, che individuò alcuni validi collaboratori tra sacerdoti che avevano studiato all'estero ed erano esperti non solo di questioni politiche ma anche di quelle giuridiche.¹⁸ I polacchi che studiavano presso le università straniere erano talmente numerosi che per esempio presso l'università di Bologna, peraltro famosa per lo studio del diritto, già nel 1265 tra quattordici nazioni al di là delle Alpi vi era una *natio Polona*,¹⁹ mentre l'Annuario del Collegio dei sacerdoti di Cracovia (*Rocznik kapituły krakowskiej*) accennava che Jakub da Skaryszew, il futuro prelato scolastico del collegio di Bamberg, cappellano del papa, prevosto di Wiślica, canonico di Breslavia e infine il decano di Cracovia, dopo essersi laureato, per 4 anni insegnò il

¹⁵ B. SUCHODOLSKI (ed.), *Historia nauki polskiej* I. P. CZARTORYSKI, *Średniowiecze*, Wrocław 1970, p. 35. O. BALZER collega l'attivazione dei corsi del diritto a Sandomierz all'attività di Wincenty chiamato Kadlubek, il quale era legato alla scuola cattedrale cracovienne di Wawel. V. O. BALZER, *Stydium o Kadlubku* I, Lwów 1934, p. 69.

¹⁶ Il diritto consuetudinario polacco non trascritto fino agli Statuti di Casimiro il Grande non può essere preso in considerazione.

¹⁷ J. DŁUGOSZ, *Opera omnia* I, Kraków 1887, p. 495.

¹⁸ Zob. Maria HORNOWSKA & Halina ZDZITOWIECKA-JASIEŃSKA, *Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej*, Warszawa 1947, p. 54; T. SILNICKI & K. GOŁĄB, *Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka*, Warszawa 1956, p. 109.

¹⁹ Por. H. BIEGELEISEN, *Ilustrowane dzieje literatury polskiej* I, Wiedeń 1898, pp. 171-172.

diritto romano e quello canonico all'università di Bologna.²⁰ È noto tuttavia che non soltanto Bologna costituiva una meta privilegiata dei viaggi per motivi di studio degli studenti polacchi, ma si recavano anche presso altre università, tra cui Parigi,²¹ rinominata per il primato negli studi teologici dell'epoca²². Tutto sommato le persone laureate all'estero dovevano essere abbastanza numerose, visto che Antoni Karbowski²³ – come ha sottolineato – ha trovato «per caso, senza aver effettuato delle ricerche approfondite» i nomi di ben 317 persone che acquisirono la laurea o altri titoli accademici all'estero nel periodo 1215–1364. Ovviamente tra loro vi erano anche dei numerosi giuristi. Sebbene la quantificazione sia stata contestata da Zofia Budkowa²⁴, non c'è alcun dubbio che vi erano tanti polacchi laureati presso le università straniere, come ha rilevato anche Stanisław Windakiewicz.²⁵ A suo giudizio ancor prima della fondazione dell'università di Cracovia, 166 polacchi aveva già studiato presso le università straniere e 94 avevano acquisito il più alto grado accademico dell'epoca ossia quello del dottore di ricerca, di cui rispettivamente 56 – in diritto e 38 in medicina. È comprensibile che queste persone occuparono in seguito alti gradi dell'amministrazione ecclesiastica o di quella statale e che in aggiunta per il semplice fatto che ricoprivano tali alte cariche presso la corte reale o principesca influivano sulla prassi giuridica, nonostante si trattasse di un influsso limitato dato la fidelizzazione della società polac-

²⁰ *Monumenta Poloniae Historica* 11, Lwów 1872, p. 811.

²¹ V. S. KUTRZEB, «Polacy na studiach w Paryżu w wiekach średnich», *Biblioteka Warszawska*, 2 (1900), pp. 522–541. Nonché J. SONDEL, *Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej*, Kraków 1978, pp. 32–34.

²² Vi venivano tenuti anche gli insegnamenti del diritto romano e quello canonico il che testimonia il decreto *Super specula* del Papa Onorio III del 1219, il quale vietava l'insegnamento del diritto romano a Parigi con la motivazione che gli studi allontanavano i sacerdoti dallo studio della teologia, privando così la Chiesa dell'arma per combattere l'eresia. V. B. KURTSCHIED, «*De utriusque iuris studio saec. XIII*», [in:] *Acta Congressus Internationalis* 11, Romae 1935, p. 339.

²³ A. KARBOWIAK, *Dzieje wychowania i szkół w Polsce* 1, Petersburg 1898, p. 257.

²⁴ Zofia BUDKOWA, «Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII wieku», *Studia Źródłoznawcze* 1 (1957), p. 117, n. 63.

²⁵ S. WINDAKIEWICZ, «Znaczenie szkół i uniwersytetów dla oświaty i literatury łacińskiej w Polsce», [in:] *Pamiętnik drugiego zjazdu historyków polskich* 1, Lwów 1890, p. 4.

ca ai propri diritti consuetudinari. Proprio a loro ed ai laureati delle scuole cattedrali dobbiamo inoltre l'uso dei termini e delle formule del diritto romano nei documenti dell'epoca. Rafał Taubenschlag, dopo aver esaminato diverse centinaia di fonti, ha considerato che in Polonia nel corso di tre secoli, tra cui in particolare nell'arco del XIII secolo si realizzò una vera e propria romanizzazione della vita giuridica.²⁶ Di opinione decisamente contraria era invece Adam Vetulani,²⁷ secondo il quale i termini e le locuzioni del diritto romano inseriti nei documenti polacchi, evidenziati da Taubenschlag, erano dovuti alla iniziativa dello scriba desideroso di vantarsi della propria conoscenza del diritto romano ed erudizione e non all'effettivo uso di questo specifico linguaggio a scapito di quello consuetudinario polacco.

Pur non volendo entrare nel merito di questa disputa, bisogna accennare tuttavia ad un'altra circostanza, sebbene non si possa considerare un recepimento tanto importante dei termini giuridici da considerarlo una forma di divulgazione della cultura giuridica, questo ruolo non può tuttavia essere negato alle opere quali le cronache, tra cui la *Cronaca* di Wincenty chiamato Kadłubek. Quest'ultima venne assunta dai polacchi per lunghi secoli quale manuale della storia patria e come tale divenne l'argomento di un corso tenuto all'Accademia di Cracovia. Veniva letta spesso, il che è importante per l'argomento di questo articolo, perché il suo autore non aveva mai la nascosta sua ammirazione per il diritto romano e lo aveva citato così frequentemente che Oswald Balzer ha perfino osservato che Kadłubek, tracciando la storia della Polonia, pensava usando i criteri del diritto romano. Difficile non essere d'accordo con questa affermazione, dato che il cronista non solo cita alla lettera numerosi frammenti della Codificazione di Giustiniano, ma costruisce dei processi finti e discorsi processuali per dimostrare la sua conoscenza del diritto romano. I discor-

²⁶ R. TAUBENSCHLAG, «Zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Polen», *ZRG RA* 52 (1932), p. 325-326. Questa opinione è stata ripetuta nelle altre versioni della stessa opera, come ad esempio ne *La storia della recezione del diritto romano in Polonia*, Bologna 1939, nell'articolo omonimo pubblicato in *L'Europa e il diritto romano*, pp. 225-245, e nella versione tedesca: «Einflüsse des römischen Rechts in Polen», [in:] *Ius Romanum Medii Aevi* v 7-9.

²⁷ VETULANI, *Przenikanie zasad* (cit. n. 13), p. 116.

si processuali, menzionati dal cronista, furono considerati un ottimo materiale didattico per le esercitazioni nell'arte retorica, il che fece sì che tramite baccalaureati e dottori legati alla Facoltà delle Arti Liberali la *Cronaca* entrò a far parte dei programmi d'insegnamento anche nelle scuole cattedrali e perfino presso alcune parrocchiali. Infine la sua lettura fu d'obbligo grazie alla legge del 1449 per il professore di arti liberali, e ciò contribuì alla divulgazione dell'opera di Wincenty ed allo stesso tempo alla diffusione dei principi e istituzioni del diritto romano in essa contenuti. Questo grazie al fatto che ogni lezione fu accompagnata da un'analisi approfondita del testo esaminato ed è difficile immaginare che i riferimenti al diritto romano potessero essere ommessi dall'insegnante. La lettura di quest'opera influì necessariamente sulla mentalità dei polacchi dell'epoca ed anche contribuì alla divulgazione dei principi e della terminologia del diritto romano, considerata del resto dal cronista quale il sistema in vigore all'epoca. È corretta dunque l'osservazione dell'eminente filologo delle lettere classiche e medievista Marian Plezia,²⁸ le parole del quale rendono perfettamente l'importanza dell'opera di Wincenty:

Considerando la cronaca di Kadłubek un monumento della penetrazione della cultura antica in Polonia non si può non meravigliare come l'antichità era vicina al pensiero e al cuore del primo intellettuale polacco, la cui vita e l'opera oggi ci sono i più conosciuti. Non solo è piena di citazioni di Giustino, Seneca, Cicero, Salustio, Giulio, Valerio, Macrobio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Stazio, Lucano, Persio, Juvenio, Cludiano, ma soprattutto per il fatto che la storia antica viene fusa con quella polacca. Lo possiamo notare sia nel contenuto dell'opera, quando si parla delle guerre antiche dei polacchi con Alessandro e Cesare che nel citare analogie antiche, oltre che all'illustrare la storia nazionale secondo le categorie delle istituzioni dell'antica Roma ed in particolare quelle del diritto romano.

Solo con la fondazione dell'Accademia di Cracovia e soprattutto con il suo rinnovo da parte di Ladislao III Jagellone nel 1400 possiamo parlare dell'educazione giuridica vera e propria in Polonia. L'idea della sua creazione a Cracovia nacque sicuramente nel cerchio dei più stretti collabo-

²⁸ M. PLEZIA, «Tysiąclecie kultury antycznej w Polsce», [in:] *Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek*, Kraków 2001, p. 167.

ratori del re Casimiro il Grande, tra cui non mancavano i laureati delle università italiane, quali Jarosław Bogoria Skotnicki, suo nipote Janusz Suchywilk da Strzelce o Florian Mokrski.²⁹ Analizzando il contenuto della supplica del re polacco al papa Urbano v ed anche le deliberazioni dell'atto di fondazione sovrano dello *Studium Generale* cracoviense senza grandi difficoltà possiamo constatare che sul testo influirono esperienze di questi ex scolari, i quali avevano affrontato personalmente tutti i pericoli legati al viaggio di studio presso le università straniere e le conseguenze dei conflitti tra gli scolari ed abitanti delle città universitarie. Molto più importanti per le nostre riflessioni risultano le decisioni del Casimiro il Grande riguardanti la struttura della sua università, modellata sul sistema di Bologna, per quanto concerne la questione dei privilegi economici concessi agli scolari ed a altri membri della comunità accademica. Il diritto romano, oltre a quello canonico era considerato la materia principale a tutte le università di tipo corporativo. Casimiro il Grande era particolarmente interessato a questo settore per il fatto che egli considerava necessario affidare il sistema giudiziario a giuristi qualificati, il che del resto era una necessità sorta con la trascrizione del diritto consuetudinario in forma di Statuti. Da quel momento il fondamento dell'insegnamento della giurisprudenza divenne il diritto scritto e questo richiedeva una opportuna conoscenza dell'arte della lettura, dell'interpretazione e dell'applicazione corretta delle leggi. Queste capacità potevano diventare un adeguato bagaglio culturale solo attraverso lo studio accademico. Queste conoscenze diventavano sempre più richieste anche nei tribunali della borghesia, dei borgomastri e contadini, dove si utilizzava il diritto tedesco. Sia il Tribunale Alto del Diritto Tedesco, istituito da Casimiro il Grande presso il Castello di Cracovia, considerato un organismo giudiziario superiore rispetto ai tribunali cittadini, come pure il Tribunale delle Sei Città, istituito anch'esso dal sovrano erano obbligati di operare utilizzando i fondamenti del diritto di Magdeburgo, trascritto in un apposito testo. Al sorgere di lacune o ambiguità nell'interpretazione della legge veniva

²⁹ Oltre a loro alcune decine di persone acquisirono un'educazione superiore durante il regno di Casimiro il Grande. Cfr. l'elenco di Z. KACZMARCZYK, *Monarchia Kazimierza Wielkiego (Organizacja Kościoła, sztuka i nauka)*, Poznań 1946, p. 323.

acconsentito l'uso sussidiario del diritto romano e di quello canonico. Bisogna riconoscere la validità della tesi di Adam Vetulani,³⁰ il quale sostiene che già all'epoca era ovviamente diffusa presso gli studenti di entrambi i sistemi giuridici una formazione giuridica che poteva derivare solo da studio attento di entrambi i sistemi giuridici. Indipendentemente da questo Casimiro il Grande si rendeva conto che i giuristi esperti del diritto romano e quello canonico erano necessari per condurre un'ampia attività diplomatica a livello internazionale.³¹ In quest'epoca ed in quella seguente proprio a loro spettava il compito di condurre le trattative, concludere le diatribe tra gli Stati e redigere i trattati. Per poter gestire rapporti a volte complessi con gli altri Stati ed in particolare per poter contrastare in modo efficace le pretese ceche alla Corona polacca e le rivendicazioni territoriali dei Cavalieri Teutonici era necessario disporre di un nutrito gruppo dei legisti e canonisti, esperti nel diritto e nell'arte dell'argomentazione. In questo caso il diritto romano diveniva uno strumento per rafforzare il potere del sovrano rivendicando i principi delle Digesta di Giustiniano: *Quod principi placuit, legis habet vigorem* e *Princeps legibus solutus*. L'utilizzo in tal senso del diritto romano in Francia ed in Ungheria diede infatti questi risultati e la corte del re se indubbiamente ne aveva consapevolezza. Come giustamente ha osservato Z. Kaczmarczyk,³² la preparazione della classe impiegatizia del futuro secondo lo spirito delle leggi romane soprattutto nel rispetto dell'unico e indiscutibile potere sovrano doveva essere un elemento preminente nella scuola del pensiero politico polacca. A livello internazionale il diritto romano doveva offrire argomenti e sostanza alla dottrina della piena sovranità della Polonia sia nei confronti del papa che dell'imperatore, come richiesto del resto alla ragione di Stato polacca.³³

³⁰ A. VETULANI, *Początki najstarszych wszechnic środkowo-europejskich*, Wrocław 1976, p. 73.

³¹ V. SONDEL, *Ze studiów nad prawem rzymskim* (cit. n. 21), p. 81.

³² KACZMARCZYK, *Monarchia Kazimierza Wielkiego* (cit. n. 29), p. 305.

³³ V. *Historia Polski* I, p. I, a cura di H. ŁOWMIAŃSKI, Warszawa 1964, p. 544, e J. SONDEL, «Kilka uwag na temat początków Uniwersytetu Krakowskiego», *Kwartalnik Historyczny* CIX I (2002), p. 120.

In questo status quo non può dunque meravigliarci che nella supplica al papa Urbano v il re sottolineò la propria volontà di avviare dei corsi del diritto romano e di quello canonico, rilevando che si trattava di concedere il consenso alla fondazione dell'università *in quacumque facultate et specialiter tam iuris canonici quam civilis*. Dell'importanza data da Casimiro il Grande allo studio del diritto abbiamo autorevole testimonianza in una decisione del sovrano, che non ha equivalenti in nessun altro documento universitario, secondo la quale gli studenti dopo aver terminato le lezioni dovevano assistere anche ai processi presieduti dall'ufficiale arcivescovile per conoscere e comprendere anche la prassi giuridica.

I cardini fondamentali dei corsi universitari del diritto romano erano costituiti dal *Digestum Vetus* e *Digestum Novum*, quali elementi essenziali della parte più importante della Codificazione di Giustiniano, di cui il più insigne conoscitore era originariamente Imerio (*Irnerius*), il vero fondatore dell'università di Bologna. In seguito fu scoperta la parte centrale delle Digesta,³⁴ che secondo la tradizione doveva essere chiamata dallo stesso Imerio *Infortiatum*. A questo si aggiunsero, quali argomenti di studio, anche nove dei dodici Libri del Codice di Giustiniano (*Codex Iustinianus*), una raccolta di novelle giustiniane (*Novellae*), ossia delle costituzioni pubblicate dall'imperatore dopo aver finito il lavoro di codificazione e chiamati *Authenticum*, nonché l'*Institutiones*, pensate come manuale per lo studio del diritto. Oltre a ciò furono previsti anche i *Libri Feudorum* del

³⁴ La Codificazione, chiamata «giustiniana», dal nome del suo ideatore l'imperatore Giustiniano fu elaborata negli anni 529–233. Era composta da: *Il Codice*, che comprendeva frammenti delle costituzioni degli imperatori, *Digesta* che erano una raccolta dei frammenti delle opinioni dei giuristi romani e *Istituzioni* che erano in fondo un manuale per lo studio del diritto, tuttavia alla pari delle due parti precedenti avevano valore di una legge. La codificazione non comprendeva invece *Le Novelle* pubblicate da Giustiniano che furono aggiunte alla Codificazione solo durante il medioevo. La codificazione dell'imperatore Giustiniano non realizzò le aspettative e fu dimenticata, tranne la parte relativa alle *Istituzioni* ed al *Codice* che veniva utilizzato in Italia. Il resto della Codificazione fu ritrovata gradualmente nel corso del XI secolo, durante le ricerche dei materiali in biblioteche ed archivi, condotte in occasione della lotta per l'investitura tra l'imperatore e il papa. I materiali dovevano infatti aiutare a sostenere la tesi che le richieste del papa si basavano sulla prassi usata prima. La raccolta di Giustiniano, dal momento della sua riscoperta nel XI secolo divenne oggetto degli studi della scuola dei glossatori, creata da Imerio, all'università di Bologna.

periodo successivo. Le ultime tre parti ossia *Novellae*, *Institutiones* e *Libri Feudorum* furono invece uniti nel cosiddetto *Volumen*. Tutto compreso si trattava di cinque parti del diritto romano secondo l'approccio dell'epoca, e di ciascuna delle quali si doveva occupare un singolo professore, si trattava pertanto di quattro ordinari cioè leggenti *Digestum Vetus*, *Digestum Novum*, *Infortiatum* e *Codex* e uno straordinario insegnante *Volumen*. Quest'ultimo percepiva una retribuzione di 20 monete d'oro, cioè la metà rispetto ad altri quattro.³⁵ Osserviamo che grazie a questa struttura del corso di diritto romano i professori di Cracovia erano più soddisfatti rispetto ai loro colleghi di Bologna, dove soltanto due ed ossia gli studiosi del *Digestum Vetus* e del Codice erano considerati ordinari. Come possiamo dedurre dalle parole del giurista Odofredus, in questi due volumi era compresa *practica totius civilis sapientiae*. Gli altri tre avevano un carattere secondario e erano insegnati *extraordinarie*,³⁶ il che è quanto distingue il testo dell'atto di Casimiro il Grande (quattro professori ordinari e uno straordinario). Ciò testimonia l'importanza che il Re della Polonia attribuiva all'insegnamento del diritto romano.³⁷

Secondo questo programma si sarebbero svolti i corsi qualora fossero stati attivati. Gli studiosi di vecchia data erano propensi a credere che la Facoltà di Giurisprudenza iniziasse la sua attività ed il suo primo docente dovesse essere l'autore della famosa opera *Summa legum brevis levis et utilis*, Rajmund Partenopejczyk. Per quanto di nostra conoscenza non vi è dubbio alcuno che all'università di Casimiro il Grande non furono atti-

³⁵ È sostanzialmente l'unico, abbastanza importante elemento che distingue i professori ordinari (*ordinarii*) da quelli straordinari (*extraordinarii*).

³⁶ V. F. C. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Recht in Mittelalter* III, Wiesbaden – Biebrich 1834 (rist. 4^a ed.), p. 365.

³⁷ L'ordine dei corsi del diritto romano deve suscitare dei dubbi, dato che la loro base era costituita da *Digestum Vetus* e *Digestum Novum*, quali elementi della più importante parte della Codificazione di Giustiniano, che originariamente era nota a Irnerio. V. A. VETULANI, «Początki wszechnicy krakowskiej», [in:] *Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej*, Wrocław 1976, p. 216. La Codificazione di Giustiniano, insieme alle *Novellae* giustinianee fu chiamata nel 1583 da Dionysius Gothofredus *Corpus Iuris Civilis* e sotto questa denominazione più volte pubblicata. Il privilegio del re Casimiro trattava invece la codificazione a modo medievale.

vati né i corsi del diritto romano né di quello canonico, anche se si diede l'avvio ai corsi le lezioni in n altri settori.

Ladislao Jagellone da parte sua, nonostante avesse menzionato il diritto romano nel suo privilegio del rinnovo dell'Accademia, tralasciò la parte del suo predecessore relativa al suo insegnamento. I corsi di questo diritto iniziarono a Cracovia molto tempo dopo per la mancanza degli insegnanti adeguati. Lo stesso problema lo affrontarono del resto altre università quali p. es. l'università di Heidelberg, dove la cattedra del Diritto romano e per di più comprendente solo le lezioni del Codice di Giustiniano fu istituita solo nel 1455, mentre quell'altra per l'insegnamento delle *Digesta* solo nel 1521. Le retribuzioni previste a Cracovia, abbastanza alte per le condizioni polacche, non erano abbastanza allettanti ai professori stranieri soprattutto di fronte alla concorrenza delle università straniere. Fondate verso la metà del xv secolo le università di Basilea, Friburgo di Baden, Greifen o le successive a Inglostad (1472) ed a Tibinga (1477) presto attivarono le cattedre del diritto romano. A Greifen tra le tre cattedre ordinari, due erano destinate al diritto romano mentre a Basilea tra sei professori giuristi, due ne erano legisti. A Magonza fra sei professori, quattro ne erano insegnanti di diritto romano, anche se non si trattava di cattedre stabili. Queste furono istituite molto tempo dopo: a Friburgo nel 1490, a Heidelberg nel 1498, a Basilea nel 1494 ed a Vienna ancora più tardi. A Cracovia, nel privilegio di Ladislao Jagellone, la sua importanza fu invece ridotta a favore della teologia, malgrado svolgesse un ruolo significativo essendo fondamento giuridico per la responsabilità di tutti membri laici della comunità universitaria e soprattutto per gli scolari, i quali, come risulta dai privilegi di Casimiro il Grande, Ladislao Jagellone e Sigismondo Augusto e da altri atti, qualora accusati di un reato grave dovevano rispondere davanti dal tribunale del re ed essere giudicati non sulla base degli Statuti di Casimiro il Grande né quelli del diritto nazionale di provenienza dello scolaro straniero ma in applicazione proprio del diritto romano. Questo principio restò in vigore assai a lungo in quanto ne troviamo tracce ancora nel xviii secolo. Sul diritto romano fece riferimento anche Sigismondo I nell'atto di conferire il titolo nobiliare ai professori dell'Accademia di Cracovia di provenienza borghese o contadina.

La questione dell'insegnamento del diritto romano a Cracovia fu particolarmente apprezzata durante il Rinascimento. All'epoca si registrò del resto un aumento dell'interesse verso questo diritto in tutta l'Europa. Uno dei primi legisti di Cracovia, senza contare il già menzionato Raymundus Parthenopensis, era Jan Silvius Amatus. Egli arrivò a Cracovia dall'università di Vienna dove aveva insegnato il diritto romano e nel 1501 iniziò a dare lezioni private probabilmente di lingua greca. Malgrado il suo nome compaia fra gli iscritti del 1503 nel registro dell'Accademia di Cracovia, non insegnò il diritto romano, anche se una parte degli studiosi, tra cui Kazimierz Morawski, ritiene che sotto la definizione dei suoi corsi *disciplinae abstrusiores* si potesse capire proprio il diritto romano. Dopo un periodo in cui i corsi erano tenuti da Lodovico D'Alifio, dottore di ricerca in diritto dell'università di Bologna, giunto insieme alla regina Bona Sforza nel 1518, in cambio dell'alloggio presso il Collegium Iuridicum, fu solo il vescovo Piotr Tomicki nel 1533 a finanziare una cattedra delle istituzioni giustiniane, affidando i corsi al dottor Hieronim Bucio (Bucchio) arrivato da Padova. Tomicki, essendo un illustre umanista che aveva studiato anche il diritto romano, notò delle lacune nell'educazione troppo unilaterale dei giuristi dell'epoca, limitata solo allo studio del diritto canonico. Pertanto egli esprime il desiderio «che anche a Cracovia la gioventù polacca imparasse sia il diritto romano (*in legibus*), nel quale si trovava tutta la sapienza civile, che nelle altre arti liberali.» (Il Manoscritto presso la Biblioteca dei Principi Czartoryski 50, n. 53). A questo scopo fondò la Cattedra delle Istituzioni Giustiniane, destinandole anche un beneficio ecclesiastico. Nel contempo si cercò un legista italiano dell'università di Padova, ma nonostante gli sforzi e il denaro destinato, questo progetto non ebbe l'esito sperato e non si realizzò. Tomicki fu probabilmente fra gli ideatori del privilegio di Sigismondo I col quale si concedeva un titolo nobiliare a tutti i professori che avrebbero insegnato all'Accademia di Cracovia per vent'anni. Nel 1542 il sinodo di Piotrków, sotto l'influenza dell'arcivescovo Piotr Gamrat, dispose di far arrivare a Cracovia tre professori, in primo luogo un *legista*, cioè un professore di diritto romano, il tutto coperto finanziariamente dai cinque vescovi più ricchi, con lo scopo di alzare il livello qualitativo dell'insegnamento. Consapevole di questa necessità il vescovo di Cracovia ed allo stesso tempo il can-

celliere dell'Accademia Piotr Gamrat, ancora prima della decisione del sinodo, aveva già invitato in Polonia nel 1541 un eminente allievo dell'università di Bologna Piotr Roysius (Pedro Ruiz de Moroz) (il famoso «dotto spagnolo» della satira di Kochanowski!), a cui aveva destinato uno stipendio di 100 ducati all'anno. Roysius assunse la Cattedra del Diritto Romano e la diresse per otto o nove anni, dopodiché si trasferì alla corte reale, lasciando la gestione della Cattedra al suo allievo Jan da Turobin, l'autore del manuale pubblicato a Pułtusk *Enchiridion iuris pontificii et caesarei*. Quest'ultimo, accusato dell'eresia, dovette per un certo tempo abbandonare l'università e dopo il suo ritorno nel 1557 assunse la Cattedra del Diritto Canonico. Questa vicissitudine comportò l'ennesima sospensione dell'insegnamento del diritto romano. I tentativi di riformare l'Accademia di Cracovia con lo scopo di rafforzare il diritto romano e consolidare le discipline umanistiche furono intrapresi invece da Jan Zamoyski. Dopo l'arrivo a Parigi nel 1573 egli riuscì a ottenere per la Facoltà di Giurisprudenza dell'Accademia di Cracovia un eminente giurista Franciszek Balduin. Balduin si appassionò alla missione riformatrice della Facoltà di Giurisprudenza di Cracovia, cercando di instaurarvi la forma più pura di giurisprudenza romana. Nell'impossibilità di recarsi personalmente subito a Cracovia elaborò uno studio sulla questione giuridica destinato all'Università di Cracovia, da seguire quale modello di metodo scientifico da adottare, ed in seguito lo rese pubblico. L'atteso arrivo di Balduin a Cracovia non fu mai possibile a causa della sua improvvisa morte avvenuta il 25 ottobre 1573, alla vigilia della partenza.³⁸ Nel 1575 candidò a questa Cattedra ed al beneficio legato Piotr Skotnicki dei Bogoria (circa 1540–1584), il dottore di ricerca in giurisprudenza dell'Accademia di Cracovia del 1573. Egli si inimicò prematuramente i colleghi perché subito dopo l'immatricolazione nel 1553 avviò gli studi giuridici, tralasciando quelli filosofici. Questo fu il motivo principale che gli costò la esclusione dall'assegnazione dei benefici gestiti dalla Facoltà. In definitiva Skotnicki ottenne il diritto ad insegnare Istituzioni, ma alla condizione di rinunciare alla gestione

³⁸ Zamoyski realizzò parzialmente i suoi progetti, fondando l'Accademia di Zamoyski, dove si insegnava anche il diritto romano. V. Marzena DYAKOWSKA, *Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku*, Lublin 2000.

della Casa dello Studente dei giovani giuristi. Esaudita tale condizione, a partire dall'ottobre 1575 diede avvio ai corsi, cercando di estendere il loro contenuto anche alle nozioni del diritto polacco, quello di Magdeburgo, etc. Molto significativo al riguardo è un suo scritto del 1576 *Politicae vitae rectae instituendi secundum quam vivere unumquemque et conversari deceat via et ratio*, comprendente delle riflessioni tra l'altro sui doveri del cittadino, sui principi della vita politica, sulla necessità della tolleranza, sui doveri del sovrano, etc. Nel 1575 Piotr Skotnicki si legò alla corte di Stefan Batory forse in seguito alla istituzione del Tribunale della Corona e abbandonò l'insegnamento. A causa della mancanza di professori l'università prese una decisione drammatica di affidare nel 1577 i corsi di diritto romano a un dottore di arti liberali e studente di giurisprudenza, Jakub Charvinius, con la condizione che conseguisse la laurea breve (baccalureato) in questo settore. Tuttavia questi cominciò a disertare le lezioni, essendo intenzionato ad abbandonare l'università, il che non gli impedì di conseguire il dottorato di ricerca in giurisprudenza nel 1582. Nello stesso anno fu invece Piotr da Górczyna, l'ex preside della Facoltà di Filosofia ad entrare a far parte del Collegio dei giuristi. Nel 1583 egli abbandonò tuttavia i corsi di diritto romano, il che provocò un suo richiamo davanti al Tribunale del Rettore.

Ritornato all'Accademia, Piotr da Górczyn ricevette un beneficio presso la Chiesa di S. Maria Maddalena di Cracovia nel 1585 in qualità del *professor Magdalenicus* e iniziò i corsi del diritto canonico. Nel 1584 alla Facoltà di Giurisprudenza si legò invece Andrzej Kochler, l'ex studente dell'Accademia di Cracovia, immatricolato nel 1571, che dopo essersi laureato a Padova e Perugia nel 1580 fece ritorno a Cracovia, assumendo la Cattedra di Istituzioni Giustiniane. Nell'anno successivo egli assunse la Cattedra *Novorum Iurium* e infine nel 1587 la Cattedra ordinaria del Diritto Canonico. Nel contempo a partire dal 1593 del diritto romano si era occupato il giurista di talento Jan Fox.

Il secolo XVII viene considerato un'epoca di declino nella storia della Facoltà di Giurisprudenza e dell'intera Accademia. Non siamo in grado di ricostruire nel dettaglio l'attività della Facoltà, poichè la documentazione relativa a questo periodo andò distrutta nell'incendio che colpì il Collegium Iuridicum nel 1719. Siamo tuttavia a conoscenza del fatto che nel

1615 il diritto romano fu insegnato da Maciej Bielawski, mentre negli anni 30 del '600 – da Jakub Górski giovane e Stanisław Pudłowski.

Malgrado in questo periodo l'interesse verso la conoscenza del diritto romano fosse incrementato, si continuava ad avere problemi con l'affidamento della Cattedra dell'Istituzioni Giustiniane. Nel 1618 il professore incaricato della sua direzione fu obbligato a includere nel contenuto del corso anche le questione relative «alle costituzioni del Regno della Polonia, agli statuti, alle consuetudini, ai plebisciti, al diritto sassone ed a quello di Magdeburgo». Il corso fu tenuto a partire dal 1632 da Stanisław Pudłowski, divenuto dottore di ricerca in giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1625, come pure da Stanisław Różycki – dottore di ricerca della medesima università del 1641, il quale si fece riconoscere il suo titolo nel 1647. Dopo l'invasione svedese fu Andrzej Grabianowski, dottore *utriusque iuris* della Sapienza, ad essere incaricato dei corsi, il quale li gestì fino al 1683. In seguito la Cattedra fu affidata a Sebastian Piskorski, anch'egli laureato a Roma. Con continuità nella prima metà del XVIII secolo il corso del diritto romano fu tenuto da Jan Pałaszowski, e dopo di lui, durante gli anni 50 da Kazimierz Jarmundowicz. In questo periodo possiamo notare il rilievo sempre maggiore attribuito ai temi del diritto polacco, il che di conseguenza comportò nel 1761 alla formazione di una nuova materia, lo *Ius Regni*, cioè il diritto della Repubblica Polacca.

Col passar degli anni in Europa si sviluppano delle nuovi correnti del pensiero, ed in particolare si cerca di sostenere un nuovo ordine sociale fondato sui criteri della ragione e della giustizia naturale. Pertanto la filosofia di Aristotele, dominante finora in tutti i programmi universitari, perse il suo primato a favore della filosofia di Cartesio, il che ebbe conseguenze anche nelle scienze giuridiche. Conformemente al clima intellettuale ed ideale dell'utilitarismo illuminista, per il quale l'utilità sociale costituiva il principio base sia della politica che dell'etica, si cercò di dare un carattere pratico-utilitaristico anche agli studi giuridici.³⁹ Per raggiungere questo risultato furono necessarie profonde modifiche dei program-

³⁹ V. al riguardo J. SONDEL, *Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce w okresie Oświecenia*, Kraków 1988, pp. 10–11.

mi e dei metodi didattici allora in vigore.⁴⁰ Ci cercò di dare il massimo risalto al diritto della natura, il quale venne considerato una disciplina base delle scienze giuridiche, non trascurando comunque le singole discipline giuridiche. In questo status quo uno scontro con il diritto romano, predominante finora in Europa fu inevitabile. Contro il diritto romano, considerato del resto già nel XVII secolo troppo cosmopolita, si scatenò un'ostilità legata all'emergere dei diritti nazionali. Questo diritto fu avversato anche per motivi dottrinali, soprattutto per un'avversità consolidata nei confronti di tutte le autorità.

Tutti questi cambiamenti, comprese le tendenze di modernizzare gli studi universitari furono ovviamente osservate anche in Polonia, sebbene qui il carattere dell'illuminismo avesse dei risvolti diversi rispetto al resto d'Europa. La possibilità sempre più reale di uno Stato in pericolo fece pensare alla necessità di «riparare la società», modificare il sistema del potere e soprattutto rafforzarlo. Di conseguenza il programma delle riforme, nato sulla base dell'utilitarismo illuminista, il quale considerava giusto tutto quello che era utile per l'individuo e la società,⁴¹ doveva portare a superare la crisi politica, ed in seguito a modernizzare lo Stato e garantire la sua esistenza autonoma. A questo scopo servì l'attività della Commissione dell'Educazione Nazionale, che dedicò molta attenzione sia a garantire il sistema dell'educazione a soggetti sociali finora esclusi dall'accesso ad una formazione adeguata che a trasformare i centri di studio esistenti, in particolare le due Accademie in istituzioni moderne, rispondenti agli standard illuministi. La fiducia su capacità di apprendimento illimitate della ragione umana, assieme alla convinta necessità di superare i limiti della conoscenza attuale, soprattutto se non supportata da razionalità e empirismo, causò il rovesciamento delle gerarchie fino a quel momento indiscusse. Lo stesso ruolo della religione e tradizione, finora

⁴⁰ V. H. COING, *Handbuch der Quellen und Litteratur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte* II I, München 1977, p. 34.

⁴¹ Ciò mise in evidenza Joachim Chreptowicz nella lettera a Andrzej Zamoyski (A. SKAŁKOWSKI (ed.), *Archiwum Wybickiego* I, Gdańsk 1968, p. 46), rilevando che lo scopo a cui tutti i diritti dovevano mirare era «il bene di ciasun cittadino e la felicità della nazione. Le idee simili presentarono gli autori della *Historia polityczna państw starożytnych od pewnego towarzystwa napisana*, Warszawa 1772, p. 20.

mai poste in discussione, venne duramente compromesso. Questo processo è stato illustrato in un modo molto efficace dall'eminente erudita Henryk Biegeleisen nel suo monumentale studio intitolato *Ilustrowane dzieje literatury polskiej* [Storia illustrata della letteratura polacca], ove ha sottolineato che «l'età dell'Illuminismo fu una sintesi di due forze, due mondi: da una parte vi era un palazzo della tradizione in declino, con le ombre delle superstizioni e dall'altra – la fioritura delle idee nuove, nate dalle scienze naturali e dal diritto della natura».⁴² Malgrado lo sviluppo della scienza riguardasse soprattutto l'ambito delle scienze naturali menzionate da Biegeleisen, e della fisica e della matematica, l'Illuminismo riguardò praticamente tutti i settori della vita socio-culturale, non escludendo la religione, il pensiero politico e quello economico, la filosofia, l'etica, l'arte, la letteratura e perfino le usanze e la moda. Il pensiero umano liberato dai vecchi legami mirò a fondare le relazioni sociali sul diritto naturale in corrispondenza con la ragione e la natura. Ciò fu legato alla popolarità dell'idea dei teoretici dell'illuminismo nel fondare il sistema, le leggi ed il modo di comportarsi della gente sulla ragione, e trovò la sua applicazione nella sempre più popolare teoria del diritto della natura, quale dottrina – base delle scienze giuridiche. I postulati del nuovo percorso degli studi prevedevano di mettere al primo piano il diritto della natura, nonchè all'includere le singole discipline di diritto, in primo luogo i diritti nazionali.

Questi sono i presupposti sui quali si fondano i programmi dell'insegnamento riformato alla metà del XVIII secolo conformemente allo spirito dell'Illuminismo diffusi presso l'Università di Vienna. Le università che adottarono questo modello furono tedesche, italiane e anche russe, per quest'ultime fu ispiratrice la volontà della Caterina II che si avvale della collaborazione di Diderot nella seconda metà del XVIII secolo per la riorganizzazione della Facoltà di Legge, il quale operò ovviamente secondo lo spirito illuminista. In Polonia le idee illuministe trovarono terreno fertile e proliferarono durante il regno di Stanislao Augusto, per cui vi sono studiosi che datano l'avvio di quest'epoca d'oro con l'ascesa al trono⁴³ dello

⁴² H. BIEGELEISEN, *Ilustrowane dzieje literatury polskiej* v, Wiedeń s. d., p. 1.

⁴³ P. es. J. KOTT, «O nową syntezę polskiego Oświecenia», *Przegląd Historyczny* 42 (1951), p. 107 [= *Pamiętnik Literacki* 41.3-4 (1950), p. 617]; J. KOLASA, *Prawo narodów w szkołach pol-*

stesso. È logica conseguenza comprendere quanto numerose giunsero in Polonia in questi anni le opere straniere riguardanti il diritto romano, cito ad esempio due manuali molto in voga quali *Historia jurisprudentiae Romanae* di J. A. Bach del 1754⁴⁴ ed il popolarissimo, in tutta l'Europa ed anche in Polonia, per la sua modernità nell'insegnamento del diritto romano⁴⁵ manuale *Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum* di J. Heineccius del 1749. Heineccius intrecciò abilmente i concetti giusnaturalistici con gli studi di carattere antiquario,⁴⁶ mettendo in rilievo il collegamento tra la conoscenza del diritto romano e gli studi filologico-storici. Questo manuale ebbe ben 75 edizioni in Germania, in Italia, in Svizzera, in Austria, in Belgio, in Francia, in Spagna e fu utilizzato dalle università di Halle, Napoli, Pavia, Bologna, Alcalà, Oxford, Vienna ed altre.⁴⁷ All'Università di Cracovia venne usato fino agli anni 30 del XIX secolo,⁴⁸ e fu apprezzato anche da Hugo Kołłątaj.⁴⁹ Ne parlava molto bene anche K. Moniuszko nello studio *Rzut oka na początek i upowszechnienie prawa rzymskiego z krótkim rozbiorem nowego wydania zasad prawa cywilnego napisanych przez Heynekcyusza i z wiadomością o życiu tego autora* [Uno sguardo alle origini e alla diffusione del diritto romano],⁵⁰ riportando anche vari giudizi di studiosi francesi e tedeschi su Heineccius. Lo adottò anche

skich wieku Oświecenia, Warszawa 1954, p. 14 n. 4; W. TATARKIEWICZ, *O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku*, Warszawa 1966, p. 53, ed altri.

⁴⁴ Come ha osservato J. KODREBSKI, «Wacław Aleksander Maciejowski jako romanista», *Czasopismo Prawno-Historyczne* 26.1 (1974), p. 208, questo manuale utilizzò per i suoi corsi Damazy Dzierożyński all'università di Varsavia nel primo ventennio del XIX secolo.

⁴⁵ V. H. COING, «Die europäische Privatrechtsgeschichte der neueren Zeit als einheitliches Forschungsgebiet», *Ius Commune* 1 (1967), p. 24, e dello stesso autore «Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft», [in:] *Gesamelte Aufsätze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht* 11, Frankfurt am Main 1982, p. 151.

⁴⁶ Cfr. S. SALMONOWICZ, *Kodyfikacje i myśl kodyfikacyjna XVII i XVIII wieku*, p. 53, e M. LAURIA, *Ius – Visioni romane e moderne*, Napoli 1962 (2 ed.), p. 322.

⁴⁷ V. COING, *Die ursprüngliche Einheit* (cit. n. 45), p. 151.

⁴⁸ V. M. PATKANIOWSKI, «Il diritto romano nell'Università Jagellonica di Cracovia dall'epoca dell'Illuminismo ai tempi nostri», [in:] *Studi in onore di Edoardo Volterra* 1v, Milano 1969, pp. 90-91.

⁴⁹ Bibl. PAN Man. n. 227: Przepis JP Józefowi Januszewiczowi, k. 65.

⁵⁰ Wilno 1816, p. 15.

Bonifacy Garycki durante i suoi corsi all'Accademia di Cracovia mentre una sua traduzione in polacco fu usata nelle scuole della Facoltà e delle sotto-facoltà della Commissione dell'Educazione Nazionale.⁵¹ Questo lavoro risultò essenziale anche per l'opera di Teodor Ostrowski *Prawo cywilne albo szczególne Narodu Polskiego* [Diritto civile o particolare della nazione polacca].

La questione universitaria in Polonia fu incanalata sui nuovi binari solo da Hugo Kołłątaj, a cui dobbiamo non solo il rinnovamento dell'Accademia di Cracovia, ma anche una severa analisi del suo stato declinante⁵² nel periodo precedente alle riforme. Egli caratterizzò e rilanciò la Facoltà di Giurisprudenza nonostante di fronte all'anarchia regnante nel Paese non vi fosse una collocazione per dei giuristi qualificati.⁵³ Kołłątaj, come d'uso nell'epoca degli enciclopedisti era dedito a più discipline,⁵⁴ dopo il suo arrivo a Cracovia nel 1776 elaborò un resoconto *O stanie dzisiejszym Akademii Krakowskiej*⁵⁵ e lo inviò alla Commissione dell'Educazione Nazionale, ed in seguito, su richiesta del suo Presidente Michał Poniatowski preparò un saggio *O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Krakowskiej i o założeniu seminarium na nauczycielów szkół wojewódzkich* [Sull'introduzione di buoni studi all'Accademia di Cracovia e sulla formazione di un seminario per gli insegnanti delle scuole delle regioni]. Quest'ultimo si conservò in due versioni: l'originale, custodita nella Biblioteca Jagellonica (il Man. n. 5171/31) e in quella successiva, rivista dalla Commissione dell'Educazione Nazionale allo scopo di renderla adeguata alla visione del nunzio apostolico Archetti, ed oggi conservata negli archivi vaticani.⁵⁶

⁵¹ V. P. DĄBKOWSKI, *Nauka prawa w szkołach wydziałowych i podwydziałowych Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794)*, Lwów 1915, p. 30.

⁵² H. KOŁŁATAJ, [in:] J. HULEWICZ (ed.), *Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764)*, Wrocław 1953, p. 55.

⁵³ H. KOŁŁATAJ, [in:] J. HULEWICZ (ed.), *Stan oświecenia w Polsce* (cit. n. 52), p. 79. Anche Józef Wybicki era critico nei confronti dell'insegnamento del diritto. V. IDEM, *Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich*, Kraków 1927, p. 15.

⁵⁴ V. H. KOŁŁATAJ, *Wybór pism naukowych – Wstęp* K. Opałka, Kraków 1953, p. 25.

⁵⁵ Pubblicato per intero da J. LENIEK, [in:] *Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce* XIII, Kraków 1906, pp. 188-221.

⁵⁶ Questa è la versione di KURDYBACHA, *Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1783; Dodatek*, Kraków 1949, pp. 68-87. Entrambi i testi, anche se solo nel

Quest'ultimo resoconto è considerato il «primo documento del pensiero riformatore di Kołłątaj».⁵⁷ Le due versioni si differenziano tra di loro, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'insegnamento del diritto. Questo tema costituì del resto il principale oggetto dell'interesse di Kołłątaj, dato che egli doveva le sue conoscenze fondamentali agli studi effettuati presso l'Accademia di Cracovia,⁵⁸ essendo nel contempo un grande sostenitore del diritto di natura,⁵⁹ conformemente ai suoi convincimenti, tentò di riformare la sua Alma Mater. Nel memoriale è evidente il tentativo di evidenziare il diritto di natura «il quale è l'origine di tutti i diritti»,⁶⁰

riferimento allo studio del diritto, sono stati citati da PATKANIOWSKI, *Z dziejów Wydziału Prawa* (cit. n. 14), pp. 23–25. La necessità di presentare questo documento alle autorità ecclesiastiche fu dovuta dal fatto che il nunzio Jan Andrzej Archetti condizionò la dotazione per l'Accademia di Cracovia derivante dalla proprietà dell'ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme da Miechów, al fatto di aver presentato per iscritto tutti i progetti della riforma dell'università. Questa richiesta derivava dalla cura del papa allo sviluppo della vita religiosa in Polonia e dal bisogno di far prevenire qualsiasi tentativo contrario a questo desiderio. V. KURDYBACHA, *Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej*, (cit. n. 56), p. 53. Come risposta la Commissione dell'Educazione nazionale presentò il memoriale del 1776, introducendovi tuttavia una serie di modifiche.

⁵⁷ V. MIROŚŁAWA CHAMCÓWNA, *Uniwersytet Jagielloński w dobie komisji Edukacji Narodowej, a Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja (1777–1785)*, Wrocław 1957, p. 66.

⁵⁸ Data la mancanza delle informazioni sugli studi universitari di Kołłątaj diventa importante la notizia che egli, essendo arrivato a Cracovia nel 1761, abitò nella Casa dello Studente dei giovani giuristi. V. B. LEŚNODORSKI, «Kołłątaj Hugo», [in:] *Polski Słownik Biograficzny* XIII, 1967–1968, p. 335.

⁵⁹ V. p.es. la sua opera successiva *Porządek fizyczno-moralny czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia*, pubblicata a Cracovia nel 1810. K. OPAŁEK, «Wstęp» [Introduzione], [in:] H. KOŁŁATAJ, *Wybór pism naukowych*, Kraków 1953 (ed. K. OPAŁEK), p. 53, giustamente osserva che «fu l'epoca a imporre a Kołłątaj il concetto del diritto della natura quale forma dell'impostazione dei problemi dello Stato, del diritto e della moralità». La Commissione dell'Educazione Nazionale che ci teneva ad educare i giuristi pratici, mise al primo piano il diritto nazionale al posto del diritto di natura di Kołłątaj. V. KURDYBACHA, *Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej*, (cit. n. 56), p. 66. Quest'autore dedica tuttavia 4 righe al programma dell'insegnamento del diritto a p. 55 ed altre 5 a p. 66. Si arriva alla conclusione che egli sottovalutò l'insegnamento del diritto proposto da Kołłątaj, non dando l'importanza al problema.

⁶⁰ V. KURDYBACHA, *Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej*, (cit. n. 56), p. 80.

combinato al desiderio di eliminare completamente dal programma il diritto romano,⁶¹ manifestando più volte nei suoi confronti un'ostilità tipica per i fisiocrati.⁶² A testimonianza di quanto sopra cita la dichiarazione di Kołłątaj tratta dal soprammenzionato memoriale *O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Krakowskiej* [Sull'introduzione dei buoni studi nell'Accademia di Cracovia], che «il diritto dell'antica Roma dovrebbe essere abbandonato o diventare al massimo una parte dell'insegnamento della storia del diritto».⁶³

Quest'idea trova la sua conferma nel programma della «terza lezione», che doveva comprendere «la storia di tutti i diritti, quello ebraico, romano, di Cartagine, di Creta, di Lacedemonia, ed altri».⁶⁴ Kołłątaj si rivelò piuttosto incoerente, dimostrando di non essere favorevole all'eliminazione totale del diritto romano dall'insegnamento universitario. Lo ostacolava alla

⁶¹ I. JAKUBOWSKI, *Prawo rzymskie w projektach kodyfikacyjnych polskiego Oświecenia*, Łódź 1984, p. 44 n. 66, giustamente rileva una similitudine di queste osservazioni con l'idea di J. J. Rousseau, il quale (*Uwagi nad rządem polskim*, Warszawa 1966, pp. 248–249) dichiarò la necessità di eliminare il diritto romano dalle scuole e dai tribunali. V. M. SZYJKOWSKI, *Mysł Jana Jakuba Rousseau w Polsce w XVIII wieku*, Kraków 1913, p. 93, nonché W. SMOLEŃSKI, *Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII*, Warszawa 1979, p. 424. Cfr. Anche le idee di S. CZOCHRON, il quale era critico nei confronti del diritto romano. V. CHAMCÓWNA, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji* (cit. n. 57), p. 141.

⁶² Probabilmente Kołłątaj studiò il diritto romano sia all'Accademia che durante il soggiorno all'estero. Cio nonostante come ha rilevato I. JAKUBOWSKI, «Hugo Kołłątaj a prawo rzymskie», *Czasopismo Prawno Historyczne* 30.2 (1978), pp. 77; 83, lo conosceva poco come lo testimoniano le sue osservazioni incompetenti e spesso ingenue al riguardo. Lo criticava non da esperto, ma da giusnaturalista, convinto di quanto il diritto romano fosse in disaccordo con la giustizia naturale. V. IDEM, *Prawo rzymskie* (cit. n. 61), p. 51. Allo stesso modo W. WOŁODKIEWICZ, «André Jean Boucher d'Argis – osiemnastowieczny autor *Listów Sędziego z Pary* a o prawie rzymskim i sposobie jego wykładania we Francji», *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica* 21 (1986), p. 170, accusa Kołłątaj di demagogia nella critica del diritto romano.

⁶³ Il Man. Biblioteca Jagellonica N. 5171/31, k. 270.

⁶⁴ La versione del Vaticano riportò questa dichiarazione nella versione abbreviata quale «versione sesta», eliminando il postulato di Kołłątaj relativo all'introduzione della storia di tutti i diritti, ma ribadendo il giudizio negativo sul diritto romano. Il professore di questo diritto non fu incluso nella tabella delle spese universitarie presentata alla Curia. V. KURDYBACHA, *Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej*, (cit. n. 56), p. 66. Cfr. PATKANIOWSKI, *Dzieje Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 25.

Facoltà di Giurisprudenza, considerandolo tuttavia un elemento indispensabile per conoscenza del diritto canonico, per cui desiderava introdurre il suo insegnamento presso la Facoltà di Teologia, rendendolo obbligatorio per gli studenti dei Collegi Teologici.⁶⁵

La Commissione dell'Educazione Nazionale, tendenzialmente ostile all'Università di Cracovia, come lo era del resto verso tutte le università tradizionali, non condivise l'opinione di Kołłątaj sull'insegnamento del diritto, il che consentì una formula per il mantenimento in essere, nonostante la sua contrarietà al riguardo, di una distinta cattedra di diritto romano e della sua storia nell'ambito del *Collegium Iuridicum*. Questa decisione si accompagnò alla rinuncia di una delle richieste avanzate da Kołłątaj, ossia quella sull'introduzione della «storia di tutti i diritti». Si può facilmente immaginare che di fronte alla mancanza di insegnanti qualificati il progetto di Kołłątaj fosse alquanto complicato da realizzare nelle condizioni polacche dell'epoca.⁶⁶ Questo rimase comunque nella tabella intitolata *Zebranie nauk, nauczycielów, wydatku i innych potrzeb na Szkoły Królestwa* [Raccolta degli insegnamenti, dei professori, delle spese e di altri bisogni della Scuola del Regno].⁶⁷ In linea di massima la Commissio-

⁶⁵ Giustificando per quale motivo vennero attivate solo le due cattedre, quella del diritto della natura, economico, politico e delle genti e la cattedra del diritto romano, spiegò che «la prima era un commento a tutte le scienze morali, e senza la seconda non si può conoscere il diritto canonico.» V. H. KOŁŁĄTAJ, *Raporty o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej*, pp. 172-173.

⁶⁶ Per questo motivo non fu realizzato il programma della Commissione dell'Educazione Nazionale. Di fronte alla mancanza dei candidati nell'anno accademico 1780/81, al posto delle sei cattedre giuridiche, cinque professori e due vice professori, lavorò solo un professore e un vice, cioè il don Antoni Popławski, professore del diritto della natura, quello economico, politico e delle genti e il don Bonifacy Garycki, il quale solo il 20 luglio 1782 fu nominato a professore del diritto romano. V. l'Archivio dell'Università Jagellonica, il Man. N. 4, p. 16. Cfr. anche PATKANIEWSKI, *Dzieje Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 44.

⁶⁷ V. «Zebranie nauk, nauczycielów, wydatków i innych corocznych potrzeb», pubblicato da T. WIERZBOWSKI [in:] *Komisja Edukacji Narodowej. Protokoły posiedzeń 1778-1780*, Warszawa 1938, quaderno 38, pp. 168-169. La opinione di Kołłątaj non fu approvata neanche da Stanisław Staszic, il quale auspicò che il programma dell'insegnamento universitario comprendesse oltre lo studio dei diritti nazionali anche quello del diritto universale. V. S. STASZIC, *Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego*, Wrocław 1952, pp. 8 e 25.

ne dell'Educazione Nazionale penalizzava le scienze umanistiche, dando precedenza a quelle naturali e matematiche ed alla loro applicazione, con una certa concessione al diritto romano. In pratica la cattedra di questo diritto iniziò ad operare solo a partire da 1782/83.⁶⁸ Kołłątaj la definì «la cattedra del diritto dell'antica Roma e della storia dei diritti antichi»,⁶⁹ malgrado la seconda parte non avesse alcuna giustificazione pratica. Come ho spiegato precedentemente, essendo un grande sostenitore del diritto della natura, conformemente a questo spirito, cercò di riformare la sua Alma Mater. È risaputo che Kołłątaj progettò una riforma dell'Università di Cracovia (che doveva assumere il nome «Ateneum Augusti») suddiviso in cinque facoltà, chiamate «Accademie» ed ossia quella di Belle Arti, di Filosofi, di Medicina, di Giurisprudenza, di Teologia.⁷⁰

Queste modifiche successive non influirono direttamente sull'insegnamento del diritto romano, che fu tenuto dal 1783 dal don Bonifacy Garycki.⁷¹ Garycki già nel 1770 r. aveva ottenuto la cattedra del diritto della natura, delle genti e del diritto politico ma fu costretto ad abbandonarla quando questa venne affidata al don Antoni Popławski, eminente fisiocrate di Varsavia. Nel 1782 r. Garycki fu invece nominato il professore di diritto romano.⁷² Essendo un convinto sostenitore del diritto della natura e considerandosi un esperto nel settore,⁷³ Garycki lo trattò anche in occasione dei corsi del diritto romano, che studiava dal punto di vista

⁶⁸ V. PATKANIOWSKI, *Z dziejów Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 45.

⁶⁹ Nei successivi verbali delle riunioni economiche della Scuola Principale di Cracovia questa viene citata quale «la cattedra del diritto romano e dei diritti antichi». V. PATKANIOWSKI, *Dzieje Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 49.

⁷⁰ V. CHAMCÓWNA, *Epoka wielkiej reformy* (cit. n. 57), p. 15, nonché H. KOŁŁATAJ, [in:] Mirosława CHAMCÓWNA (ed.), *Raporty o wżycie i reformie Akademii Krakowskiej*, Wrocław 1957 – *Wstęp*, p. XII.

⁷¹ Ho trattato la figura di Garycki nell'articolo «Bonifacy Garycki profesor prawa rzymskiego z przełomu XVIII i XIX wieku», [in:] *Mysł polityczna od historii do współczesności. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Waldenbergowi*, Kraków 2000, pp. 373–393.

⁷² V. PATKANIOWSKI, *Z dziejów Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 68, n. 78.

⁷³ Cfr. PATKANIOWSKI, *Dzieje Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 65, nonché K. MROZOWSKA, *Walka o nauczycieli świeckich w dobie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony*, Wrocław 1956, p. 33.

comparativo, evidenziando le coerenze oppure incoerenze con questo diritto, come lo testimonia il resoconto di Kollataj. Non c'è alcun dubbio che Garycki non era un romanista⁷⁴ appassionato. Evidentemente che se ne occupò più per necessità che convinzione, non potendo tenere i corsi del diritto della natura. Per di più, sfogliando un prospetto delle lezioni di Garycki,⁷⁵ si arriva alla conclusione che il diritto romano, del cui insegnamento era incaricato, costituiva solo un paravento per dei corsi sul diritto della natura, il che è comprensibile per un fautore della fisiocrazia, maldisposto nei confronti del diritto romano. Per Garycki il diritto della natura era la base e lo scopo delle sue lezioni per cui se non la maggior parte, sicuramente una parte considerevole, era dedicata a questo settore. Non c'è da meravigliarsi dunque che Bonifacy Garycki, essendo l'ultimo professore del diritto romano della Polonia prima delle sue spartizioni, è più stimato dagli studiosi quale esimio rappresentante della filosofia del diritto della natura che quello del diritto romano.⁷⁶ Ben presto entrarono in vigore all'Università di Cracovia alcuni programmi imposti dall'occupante austriaco. Dopo Garycki la Cattedra del Diritto Romano fu assegnata a Walenty Litwiński, e in seguito a diversi altri professori, nessuno dei quali entrò tuttavia nella storia della Facoltà per particolari meriti. Non ottenne invece la nomina a professore del diritto romano Jan Hieronim Rzeziński, il ricercatore presso la biblioteca dell'università ed allo stesso tempo un avvocato, esperto della storiografia universale che si distinse allo sfondo di altri studiosi del diritto romano di Cracovia. Oltre a lui, merita attenzione anche Feliks Słotwiński a cui dobbiamo un lascito scientifico di rilievo e Jozafat Zielonacki, quest'ultimo presto destituito dal ruolo del professore per motivi politici e trasferito ad Innsbruck, dopo lo ritroviamo a Praga ed infine nel 1857 all'università di Leopoli.

⁷⁴ Uso questo termine nel significato che gli fu conferito dalla scuola storica tedesca all'inizio del XIX., cioè per definire una persona che si occupa del diritto romano.

⁷⁵ Questi cospetti quali *Praelectiones academicae* lub *Prospectus lectionum* si sono conservati nella versione stampata dal 1782/83. Cfr. SONDEL, *Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce w okresie Oświecenia* (cit. n. 39), p. 52.

⁷⁶ V. K. OPAŁEK, «Nauka prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie Oświecenia», [in:] IDEM (ed.), *Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 1964, p. 60.

Non ritornò più a Cracovia, nonostante l'università si attivasse in questo senso. La Cattedra vacante per due anni, che diresse da supplente Wincenty Waniorek, professore di filosofia, fu successivamente affidata a Karol Esmarch, e dopo a Gustaw Demelius, che acquisì la libera docenza a Praga. Entrambi erano considerati degli eminenti studiosi, ma la loro permanenza a Cracovia fu breve, in quanto agevolati dall'essere austriaci trovarono presto impiego presso altre università. Un insigne studioso del diritto romano fu in particolare il docente dell'università di Praga, dott. Gustaw Demelius, al quale tuttavia le autorità governative affidarono il ruolo di germanizzatore, pertanto nel 1861 in seguito al ripristino della lingua polacca quale ufficiale dell'insegnamento, egli fu costretto ad abbandonare l'università. Egli riuscì tuttavia a far superare il concorso per la libera docenza al suo allievo, il dott. Fryderyk Zoll detto il vecchio (1834-1917), che ritroveremo alla direzione della Cattedra del Diritto Romano dell'Università Jagellonica per ben 44 fino al pensionamento nel 1906. È proprio lui, oltre a Jozefat Zielonacki che viene considerato un padre fondatore della scuola polacca moderna del diritto romano. Il suo manuale, pubblicato nel 1888 *Pandekta czyli nauka rzymskiego prawa prywatnego* [*Pandectae ossia lo studio del diritto romano privato*] (voll. I-IV), al quale successivamente negli anni 1920-1921 fu aggiunta una parte relativa alla problematica del diritto ereditario fu il testo base dell'educazione giuridica per diverse generazioni degli studenti ed anche oggi gode di grande popolarità. Dopo Zoll la Cattedra del diritto romano passò al suo allievo Stanisław Wróblewski (1868-1938), giustamente considerato uno dei più eminenti giuristi della prima metà del xx secolo. Ritenuto «esperto universale della scienza giuridica» si occupò non solo del diritto romano, ma anche di quello civile e di altri settori del diritto affini. Si dedicò anche alla pratica, partecipando attivamente ai lavori della Commissione di Codificazione e della Camera Principale del Controllo dello Stato. Ci lasciò alcuni commenti al diritto austriaco ed a quello polacco sulle cambiali, sugli assegni, e su quello commerciale, ipotecario, societario, d'autore ed altri, oltre ad uno dei più originali, seppur non compiuti manuali del diritto *Zarys wykładu prawa rzymskiego* [*Compendio dello studio del diritto romano*] I: *Historia i część ogólna* (1916) II: *Prawo rzeczowe* (1919). Wróblewski era tuttavia un esperto di diritto civile e non di quello romano per

questo considerava il diritto romano solo uno strumento indispensabile, per capire il diritto civile contemporaneo.⁷⁷ Oltre a Stanisław Wróblewski un altro importante studioso del diritto romano fu il suo allievo Rafał Taubenschlag, che si distinse inoltre come un eminente papirologo. Taubenschlag pubblicò la maggior parte dei suoi studi in lingue straniere, grazie a ciò diventò famoso anche all'estero. Il suo percorso di carriera non fu tuttavia semplice. Si presentò ben tre volte al concorso per la libera docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Jagellonica, ma solo grazie al sostegno energetico di Stanisław Wróblewski riuscì a vincerlo. Nel 1919 diventò professore straordinario e due anni dopo ordinario. Oltre alla papirologia giuridica pubblicò molto del diritto romano e soprattutto della sua fortuna nel diritto polacco. Per fini didattici nel 1925 tradusse insieme al suo amico Włodzimierz Kozubski l'opera famosa di Rudolf Sohm *Instytucje, historia i system rzymskiego prawa prywatnego* e infine nel 1934 pubblicò il suo manuale *Instytucje i historia rzymskiego prawa prywatnego* [Istituzioni e storia del diritto romano privato], che nel 1955 fece ristampare in una versione modificata sotto il titolo *Rzymskie prawo prywatne* [Diritto romano privato]. Preparò inoltre *Wybór źródeł do rzymskiego prawa prywatnego* [Raccolta delle fonti del diritto romano privato] (1931). Oltre a ciò scrisse parecchi saggi sulla fortuna del diritto romano in diritto polacco e quello lituano e si dedicò ad un'aspra contesa con il prof. Adam Vetulani sulla genesi della citazione scritta nel processo polacco medievale, talmente forte che il Consiglio della Facoltà si vide costretto a richiamare entrambi, imponendo la immediata conclusione della diatriba.

Durante il periodo interbellico originariamente erano in vigore le norme introdotte dalla legge austriaca del 20 aprile 1893 e solo il 16 ottobre 1920 il Ministro dei Culti e dell'Educazione Pubblica della Repubblica Polacca pubblicò un *Emendamento sull'organizzazione degli studi giuridici presso le università statali* [Rozporządzenie w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych], il quale prevedeva 160 ore di

⁷⁷ Nel periodo interbellico il diritto romano fu insegnato anche nelle altre università polacche, ma date le figure di rilievo di Stanisław Wróblewski e del suo allievo Rafał Taubenschlag Cracovia rimase la sede principale.

lezioni del diritto romano al I anno. Anche se l'atto era considerato transitorio, in pratica rimase in vigore fino alla fine della II Repubblica Polacca, nonostante il programma degli studi alla facoltà di giurisprudenza fosse oggetto di dure polemiche. Queste divennero particolarmente consistenti all'Università di Giovanni Casimiro a Leopoli, dove la polemica si svolse tra Oswald Balzer, convinto sostenitore dello *status quo*, e Juliusz Makarewicz, il quale era dell'idea di porre l'insieme delle materie storico-giuridiche a conclusione del percorso di studio e di offrire la possibilità di laurearsi e iniziare un lavoro presso un'amministrazione pubblica senza averli sostenuti. Quest'ultima era una invece condizione *sine qua non* per la carriera accademica, per le cariche giuridiche più prestigiose ossia quella del giudice, procuratore e avvocato.⁷⁸ Il Ministero dei Culti e dell'Educazione Pubblica diede la ragione a Balzer e di conseguenza non furono stravolgimenti. Ancora nell'emendamento del 12 agosto 1939, del resto pubblicato dopo una consultazione con l'ambiente giuridico, il Ministero approvò la sua posizione.⁷⁹ Fu approvato all'epoca il programma degli studi del I anno che prevedeva settimanale sei ore del diritto romano e della sua storia. Lo scoppio della II guerra mondiale causò la chiusura delle università polacche e la dispersione degli scienziati. Alcuni di loro emigrarono e l'esilio qualche volta si trasformò in una lunga fuga dai nazisti come fu nel caso di Rafał Taubenschlag d'origine ebraica. Egli riuscì a sopravvivere negli USA dove nacque il suo lavoro *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri 332 BC–640 AD*. In Polonia il diritto romano era invece una delle materie insegnate all'Università Jagellonica clandestina. A tenere queste lezioni fu il professore dell'università di Poznań Zygmunt Lisowski, anche egli allievo di Stanisław Wróblewski, costretto a trasferirsi nel Governatorato Generale. Terminata la guerra, la Cattedra del Diritto Romano fu affidata al Prof. Wacław Osuchowski,

⁷⁸ V. al riguardo Magdalena PYTER, «Dyscypliny historycznoprawne w programie studiów jurystycznych w okresie II RP», [in:] EADEM (ed.), *Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej*, Sandomierz, pp. 20–30. L'autrice criticò Makarewicz, che riferendosi alle opinioni degli studiosi occidentali, le presentò in un modo tendenzioso. (p. 28).

⁷⁹ V. W. ROZWADOWSKI, «O reformie studiów prawniczych w Polsce», *Edukacja Prawnicza* 1 (1994), p. 2.

originario di Leopoli, il quale tenne i corsi anche a Breslavia ed a Lublino, malgrado incontrasse molte difficoltà nei trasferimenti causa la situazione di caos tipica del periodo postbellico. Le autorità dell'Università Jagellonica fino al 1947 si riservarono l'affidamento della seconda Cattedra a Rafał Taubenschlag, il quale decise invece per Varsavia, dove poteva contare sulla presenza di un centro papirologico ben organizzato presso la Facoltà di Storia. Wacław Osuchowski diresse la cattedra fino al 1976, quando la consegnò al suo allievo Wiesław Litewski. Nella storia della sua disciplina si segnala quale autore del famoso manuale *Zarys rzymskiego prawa prywatnego* [Il compendio del diritto romano privato] (1962), il che ebbe 5 edizioni (l'ultima intitolata *Prawo rzymskie*) e una delle prime (dopo Taubenschlag) raccolte di fonti con la traduzione in lingua polacca.

Dopo la II guerra mondiale il diritto romano in Polonia, come del resto in altri paesi sottomessi all'URSS, diventò un oggetto di duri attacchi da parte dei sostenitori della dottrina marxista, i quali erano dell'idea che essendo elemento della tradizione ideologica avversa, nato nel contesto del sistema schiavista dovesse essere trattato alla stessa stregua degli altri diritti dell'epoca: quello dei fenici, dei greci, degli egizi e dei sumeri. Il diritto romano era considerato quale contrastante con l'essenza del diritto socialista e privo di valore per i giuristi russi. Uno dei sostenitori di questa tesi fu lo studioso russo I. B. Nowicki,⁸⁰ il quale dopo il disgelo ideologico in seguito alla morte di Stalin mutò la propria opinione e nella nuova versione del manuale *Osnowy rzymskiego prawa*,⁸¹ affermò che il diritto romano poteva servire ad una migliore comprensione del diritto degli stati capitalisti.

Indipendente da ciò nell'Unione Sovietica il diritto romano fu combattuto per motivi ideologici. Per i comunisti i principi come *pacta servanda sunt* etc. erano inaccettabili. Ciò testimonia una richiesta confidenziale di Lenin, di «allargare l'ingerenza dello Stato ai rapporti giuridico-privati e autorizzare lo Stato di abrogare gli accordi privati, utilizzando non il *corpus juris romani* nei rapporti civili privati, ma la coscienza giuridica rivoluz-

⁸⁰ V. I. B. NOWICKI & I. S. PERETIERSKI, *Rimskoje czastnoje prawo*, Mosca 1948, p. 3.

⁸¹ Mosca 1956, p. 11 (la nuova edizione dal 1960).

zionaria».⁸² Di conseguenza nell'Unione Sovietica si cercò di eliminare il diritto romano, il quale fu combattuto anche in altri paesi del blocco comunista, soprattutto in Cecoslovacchia, dove p. es. il prof. I. Tureček un collaboratore fedele del regime riuscì a escluderlo completamente dal programma degli studi. Di opinioni analoghe era anche il prof. Adam Łopatka, uno dei dignitari della Polonia Popolare:

Non vedo nessun motivo razionale per l'attivazione di un corso separato del diritto romano privato. Se, come alcuni sostengono, questo corso dovesse costituire un'introduzione allo studio del diritto civile, qualora servisse veramente, un'introduzione migliore sarebbe uno studio del diritto antico polacco o del codice civile di Napoleone. È ovvio, non sono contrario al cercare di conoscere il diritto romano privato. Questo dovrebbe rientrare nel programma della storia universale dello Stato e del diritto».⁸³

La posizione molto più ostile nei confronti del diritto romano fu assunta dal Ministero della Giustizia polacco giustificando il progetto del programma degli studi giuridici del 1946:

Il Ministero della Giustizia considera il sistema dogmatico del corso del diritto romano molto nocivo, in quanto attacca la psiche dei giovani giuristi con delle formule del pensiero magico con la seguente perdita della considerazione del diritto quale una delle scienze sociali. Questo fenomeno è comunemente diffuso tra i giuristi-pratici educati dalla vecchia scuola del pensiero giuridico, basata sul diritto romano.

Allo stesso modo per scopi di indottrinamento, dopo pochi anni fu introdotta per tutti i corsi di laurea la materia denominata le basi del marxismo-leninismo, al III anno anche il materialismo dialettico e stori-

⁸² V. W. WOŁODKIEWICZ, «Reżimy autorytarne a prawo rzymskie», [in:] IDEM, *Czy prawo rzymskie przestało istnieć?*, Zakamycze 2003, p. 318. Questo articolo è stato pubblicato prima sul *Czasopismo Prawno Historyczne* 45.2 (1993), pp. 437-444.

⁸³ A. ŁOPATKA, *Czasopismo Prawno Historyczne*, 22.1 (1970), p. 200. Il programma dell'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti è stato descritto da E. PÓLAY, «L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti» *Studi Sassaesi* 1 (1969), p. 590. Cfr. anche M. KURYŁOWICZ, «Wokół zagadnień nauczania prawa rzymskiego», *Życie Szkoły Wyższej* 3-4 (1974), pp. 57-63.

co e per la giurisprudenza il sistema dell'Unione Sovietica. Ciò fu accompagnato dal disprezzare la vera e propria conoscenza del diritto, il che testimonia l'abbandono nel 1953 delle lezioni della procedura civile.⁸⁴ Le autorità popolari non ci tenevano che i dottori in giurisprudenza avessero una conoscenza adeguata dello Stato e del diritto, ma al contrario era importante che fosse radicata la convinzione secondo la quale la coscienza socialista fosse superiore rispetto al diritto.⁸⁵ Pertanto le materie ideologiche che non avevano niente in comune con la giurisprudenza, acquisirono importanza primaria agli studi del primo grado aperti a tutti che terminavano con l'acquisizione del titolo del «giurista». Per diventare il dottore in legge bisognava invece terminare gli studi del II grado, a cui l'accesso era limitato da numero chiuso, ma perfino nella Polonia Popolare fu presto compresa l'assurdità di un tale sistema dell'insegnamento e nel 1952 il Presidio del Governo ripristinò gli studi giuridici uniformi presso tutte le facoltà di giurisprudenza. Nel 1968 fu introdotto un programma quadro dell'insegnamento che stabiliva dettagliatamente il contenuto dei singoli corsi. Questo fu accompagnato dai continui attacchi alla storia del diritto, considerata un peso inutile per studenti e priva dell'utilizzo pratico, come ha cercato di dimostrare uno dei «riformatori» degli studi giuridici H. Kempisty.⁸⁶ Diversi esponenti della storia del diritto di vari paesi del socialismo reale ricercavano degli argomenti per

⁸⁴ V. ROZWADOWSKI, «O reformie studiów» (cit. n. 79), p. 2.

⁸⁵ ROZWADOWSKI, «O reformie studiów» (cit. n. 79), p. 2.

⁸⁶ H. KEMPISTY, «O właściwy profil i program studiów prawniczych», *Prawo i Życie* 11 (1964), p. 2. Egli chiedeva di imporre agli studenti certe regole sociali e idee del loro sviluppo, ma «tralasciando la fattografia dettagliata e la cosiddetta cronologia, ossia in parole povere l'educazione dei deficienti di scarsa istruzione». Un commento efficace a questo tipo di progetti è stato dato da Edoardo Volterra, dottor *honoris causa* dell'UJ, il quale ha osservato che il limitarsi ad insegnare solo il diritto positivo significa formare un giurista di cui cultura giuridica in breve diventa vecchia ed inutile, un giurista che non sarebbe in grado non solo di seguire i cambiamenti sociali e giuridici, ma neanche di adattarsi a questi cambiamenti. Secondo Volterra questo porta al culto del sistema giuridico attuale. V. E. VOLTERRA, «Sull'insegnamento romanistico oggi», *Labeo* 18 (1970), p. 3. Questo probabilmente era lo scopo della famosa scuola di Duracz, aperta a Łódź nel periodo post-bellico, la quale doveva preparare, dopo pochi mesi di studio, dei funzionari per il sistema della giustizia comunista.

combattere le tesi ideologiche dei marxisti,⁸⁷ come ad esempio sottolineando l'interesse di Lenin verso il mondo antico, i suoi pieni voti ottenuti all'esame di diritto romano durante gli studi universitari, oltre ai giudizi positivi del diritto romano espressi dai classici del marxismo come Federico Engels e indicando l'utilità degli studi sul diritto romano per la conoscenza dei presupposti socio-economici delle norme giuridiche sociali ed economiche, tutto ciò fu tuttavia inutile come pure l'affermazione che anche nei paesi della democrazia popolare bisognava insegnare il diritto romano e condurre delle ricerche scientifiche dato che laddove non ci fosse una dottrina socialista, arrivava il pensiero borghese. Questi argomenti furono presentati con timidezza e solo in Polonia ed in Ungheria i romanisti intrapresero dei tentativi di difendere il diritto romano, ma questa lotta fu destinata fin dall'inizio a sicura sconfitta.⁸⁸ Anche i civilisti cercarono di sostenere il diritto romano ed altri studi storico-giuridici. Per loro era ovvio che il diritto romano andava trattato come fonte della cultura del futuro giurista e come strumento di formare l'immaginazione civilista. Come sottolineavano, senza la conoscenza delle origini storiche non si poteva capire il diritto contemporaneo e non si poteva costruire lo sviluppo dal vuoto, distaccandosi dalla tradizione culturale. In particolare Adam Szpunar affermò addirittura che senza una conoscenza approfondita del metodo dei giuristi romani, non si poteva diventare un buon civilista.⁸⁹ Witold Czachórski osservò invece che «si poteva diventare un giurista senza una conoscenza adeguata degli studi storici. Solo non si poteva diventare un giurista buono».⁹⁰ Lo stesso dichiarò il

⁸⁷ Cfr. E. POLAY, «Das römische Recht in sozialistischen Ländern», *Labes* 13.3 (1967), pp. 361-376. Cfr. IDEM, «L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialistici», *Index* 1 (1970), pp. 130-142.

⁸⁸ L'ho capito dopo aver pubblicato l'articolo «O współczesnych wartościach prawa rzymskiego», *Przegląd Humanistyczny*, 6.8 (1976), pp. 85-93. Non sono né il primo né l'unico l'autore che si è occupato del ruolo del diritto romano nel mondo contemporaneo. Col passare degli anni gli studi su questo argomento sono aumentati. Non ha molto senso citarli tutti, mi limiterò a menzionarne due, ossia il libro di Henryk KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie a współczesność*, Warszawa 1988, nonché quello di Marek Kuryłowicz, *Prawo rzymskie. Historia – Tradycja – Współczesność*, Lublin 1984 (la versione moderna Lublin 2003).

⁸⁹ A. SZPUNAR, *Czasopismo Prawno-Historyczne* 21.2 (1969), p. 181.

decano dei civilisti polacchi Stefan Grzybowski,⁹¹ mentre Kazimierz Kolańczyk fece notare l'importanza dello studio del processo civile del diritto romano per i giuristi socialisti.⁹²

L'ostilità *apriori* dei decisionisti del partito nei confronti di queste materie fu insuperabile. Di conseguenza nel corso degli anni 70 del xx secolo il diritto romano smise di essere una disciplina universitaria autonoma e venne accorpato alla storia universale dello Stato e del diritto e della storia dello Stato e del diritto polacco all'interno di un'unica materia chiamata la storia del diritto, che oltre al diritto romano comprendeva anche la storia di altri sistemi giuridici dall'antichità ai tempi moderni e la storia del diritto polacco. Questo programma, imposto a tutte le università polacche che doveva durare almeno 30 anni, fu effimero e dopo soli cinque anni fu cambiato col mutare della situazione politica. Fu particolarmente criticato dai giuristi-pratici, nel nome dei quali la x Assemblea dei Giuristi Polacchi, oltre agli autori di numerose pubblicazioni, vedendo il pericolo di trasformare le università in scuole professionali, postulavano soprattutto con la legge del 1980 di ridare un carattere autonomo al diritto romano:

Conformemente alle esigenze sociali in crescita deve corrispondere un modello dell'insegnamento universitario adeguato che dovrebbe conciliare armonicamente le tradizioni del sistema polacco degli studi superiori con dei contenuti e delle forme nuovi arrivati dallo sviluppo. In questo senso è preoccupante eliminare il diritto romano quale materia autonoma. La x Assemblea Nazionale chiede di ripristinare il diritto romano come una materia distinta dell'insegnamento.⁹³

⁹⁰ W. CZACHÓRSKI, *Czasopismo Prawno-Historyczne* 21.2 (1969), p. 172. Di un'opinione simile erano altri rappresentanti delle discipline giuridiche quali J. Wróblewski, il quale ha sottolineato che senza le discipline storico-giuridiche non era possibile capire la cultura giuridica. *Ibidem*, p. 187.

⁹¹ Cfr. M. KURYŁOWICZ, «Prawo rzymskie we współczesnej Polsce», [in:] L. ANTONOWICZ et al. (ed.), *Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa* 11, Lublin 1998, pp. 376-378.

⁹² K. KOLAŃCZYK, «Über den Bildungswert der römische Zivilprozesslehre für den sozialistischen Juristen», *Acta Juridica et Politica, Acta Universitatis Szegediensis* XVII 22 (1970), pp. 279-299.

⁹³ V. *Prawo i Życie* 18 (1986), 27 VII 1986.

Questo emendamento creò le condizioni per riproporre la questione dei programmi ai singoli Consigli delle Facoltà. Di conseguenza ancora prima della trasformazione politica fu ripristinato non solo il carattere del diritto romano quale una disciplina universitaria autonoma, ma anche fu riattivato presso molte università l'insegnamento del diritto canonico, finora considerato impossibile da abbinare con la linea ideologica delle autorità comuniste a partire dalla fine degli anni 40 del xx secolo. Attualmente, nella III RP dopo alcune modifiche della legge degli studi superiori, caratterizzati dal fatto che di solito ciascuna nuova versione è peggiore della precedente, e dopo numerosi cambiamenti dei programmi degli studi giuridici presso varie università si può notare significative divergenze sia per quanto riguarda il contenuto che il numero delle ore destinate all'insegnamento del diritto romano. Nel contempo siamo testimoni di un fenomeno assai interessante e ossia di una rinascita del diritto soprattutto nei paesi dell'ex blocco sovietico dove si potrebbe aspettare una situazione contraria. Di fronte al cambiamento del sistema negli ex paesi della democrazia popolare si creò una necessità di istituire sulle rovine dei sistemi giuridici socialisti un nuovo sistema del diritto privato, corrispondente ai bisogni attuali delle singole società. Ciò influi sull'aumento dell'interesse nei confronti del diritto romano dove giuristi di varie nazioni notano istintivamente uno strumento per formulare dei principi e delle leggi nuovi corrispondenti al diritto capitalista. Pertanto i rappresentanti della dottrina del diritto civile e commerciale sentono la necessità di apprendere il diritto romano quale fondamento del diritto privato contemporaneo. Una testimonianza spettacolare è stata la creazione presso il Dipartimento di Storia e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università M. Łomonosow di Mosca di un centro studi sul diritto romano. È inoltre molto significativo che i cinesi, i quali del resto non avevano mai rinunciato all'insegnamento del diritto romano, molto pragmaticamente traducono in cinese la Codificazione di Giustiniano e hanno già tradotto alcune fonti come per esempio *Istituzioni* di Gaio. Questo smentisce l'opinione diffusa ai tempi del regime comunista ed a volte ripetuta in modo meccanico anche adesso che il mondo contemporaneo si allontani decisamente dal diritto romano. Gli avvenimenti degli ultimi anni anche in Polonia testimoniano l'esatto contrario. Il riferimento nel nostro diritto

civile ai principi romani riguardanti la responsabilità del venditore oppure l'introduzione nel sistema giuridico polacco dell'equivalente del *legatum per vindicationem* del diritto romano è una prova che i giuristi contemporanei possono sempre ricorrere all'esperienza dei giuristi antichi, ovviamente a condizione che possiedono un'adeguata conoscenza della materia. Questa circostanza assume un significato particolare nella situazione, in cui da una parte bisogna adeguare le norme del diritto civile risalenti ai tempi della Repubblica Popolare Polacca ai tempi moderni e dall'altra va depurato il codice civile dagli apporti caratteristici della dottrina giuridica marxista.⁹⁴ In questo contesto la *communis opinio*, prevalente in Polonia è chiaramente convinta che gli studi debbano formare i laureati in giurisprudenza per garantirgli un'adeguata preparazione intellettuale affinché sappiano utilizzarla nelle circostanze concrete delle norme giuridiche corrette, indipendentemente dal momento in cui l'ha acquisita. Si pone tuttavia una domanda quale metodo della lezione andrebbe adattato per raggiungere questo risultato. Questo problema non è del resto nuovo, fu già posto nel XIX secolo durante le discussioni tra Fryderyk Zoll e il suo allievo Stanisław Wróblewski, il quale ci presentò la sua opinione nel *Programma dei corsi* in occasione del concorso per la libera docenza, e successivamente nella monografia sul possesso e nell'articolo *O wykładach prawa rzymskiego* [Dell'insegnamento del diritto romano].⁹⁵

Secondo Zoll la base dei corsi doveva essere costituita dal puro, incontaminato diritto classico e il sistema del diritto romano doveva essere rappresentato nel suo sviluppo storico dagli inizi dello Stato romano fino ai tempi di Giustiniano. Il diritto classico romano come una creatura perfetta doveva costituire per Zoll un esempio per il diritto moderno, pertanto gli studenti durante le esercitazioni dovevano conoscere le sue

⁹⁴ V. p. es. A. TOMASZEK, «Dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego», *Rzeczpospolita* 241 (1997), e L. LESZCZYŃSKI, «Dobre obyczaje zamiast zasad współżycia społecznego», *Rzeczpospolita* 26 (1998). Sulle altre questioni legate al significato attuale del diritto romano vedi J. SONDEL, «Prawo rzymskie w świecie współczesnym», [in:] P. BERDOWSKI & B. BŁAHACZEK (ed.), *Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Profesor Lesław Morawiecki*, Rzeszów 2007, pp. 423-428.

⁹⁵ S. WRÓBLEWSKI, «O wykładach prawa rzymskiego», *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 1-2 (1900), pp. 433-443.

fonti. Non nascondeva che Windscheid gli era più affine che Paulus,⁹⁶ il che testimonia la opinione di Wróblewski nei confronti del «diritto romano odierno» a cui doveva dare una particolare importanza. Affermò che nonostante alcune nozioni giuridiche fossero riprese direttamente dalle fonti del diritto romano, queste arrivarono alle leggi attualmente in vigore. Appartengono dunque ad un compendio dei diritti privati delle società civili e pertanto vengono utilizzate sia durante le lezioni del diritto austriaco, quello francese ed altri e in nessuno di questi costituiscono un prestito straniero.⁹⁷ Nel contempo essendo dell'idea che la fine degli studi giuridici consistesse nella preparazione all'esercizio di una futura professione, si scagliò con tutta la forza contro i corsi prettamente storici. Vi utilizzò un argomento demagogico che «la pantomima che un *civis Romanus* doveva interpretare in occasione del *legis actio sacramento* o il negozio della *mancipatio* servivano per un arricchimento della conoscenza giuridica di uno studente così come il modo di indossare una toga nell'antica Roma».⁹⁸ È un'opinione molto discutibile, da cui si dissocia la maggior parte dei civilisti contemporanei. A conferma di ciò vi è un'affermazione del prof. Witold Czachórski che senza una preparazione storica adeguata, non si può diventare un bravo giurista. Sembra tuttavia che la posizione di Wróblewski sia da attribuire alla reazione alle tendenze miranti alla chiusura ermetica del diritto romano nell'ambito dell'epoca antica, senza considerare il suo ruolo nella formazione della cultura giuridica seguente. Ciò pone la sua osservazione sotto una luce diversa. Si può aggiungere che il postulato che un laureato in materie giuridiche possa godere di un'adeguata preparazione intellettuale e essere pronto a esercitare la sua professione solo grazie al metodo dell'insegnamento storico-dogmatico, come proponeva proprio Stanisław Wróblewski è sempre attuale.

Aggiungo un'ulteriore considerazione degna di nota: è risaputo che gli studi sul diritto romano durano da molti secoli, ma nel corso degli ultimi decenni si sono stati intensificati. Pertanto è difficile trovare un proble-

⁹⁶ V. M. PATKANIOWSKI, *Z dziejów Wydziału Prawa* (cit. n. 14), p. 331.

⁹⁷ WRÓBLEWSKI, «O wykładach prawa» (cit. n. 95), p. 436.

⁹⁸ WRÓBLEWSKI, «O wykładach prawa» (cit. n. 95), p. 443.

ma che non fosse oggetto di studi, ma si possono trovare dei settori di ricerca ancora da esplorare, tenendo conto che l'influenza del diritto romano sui sistemi giudiziari dei paesi civili non è stato ancora del tutto chiarita. Questo problema diventa particolarmente evidente nella realtà polacca, dove soprattutto per quanto riguarda la prassi giuridica rimane molto da fare. Alcune considerazioni sono state fatte alcuni anni decenni prima da Rafał Taubenschlag, che arrivò alla conclusione che nella Polonia del XII e XIII secolo si era realizzata la romanizzazione della vita giuridica. La tesi di Taubenschlag non richiede una verifica e del periodo seguente nessuno si è finora occupato. Ovviamente una condizione per le ricerche di questo tipo è la conoscenza del latino, che per un romanista non è niente di straordinario, ma anche la capacità di leggere dei manoscritti medievali. Malgrado tutte le difficoltà si è cominciato a formare un centro di ricerca presso la Cattedra del Diritto Romano dell'Università Jagellonica dove il ricercatore dott. Andrzej Kremer, ha acquisito perfino delle qualifiche necessarie nell'ambito di paleografia presso la Facoltà di Storia dell'Università Jagellonica. Purtroppo la sua morte nell'incidente dell'aereo presidenziale di Smoleńsk nel 2010 ha posto fine a questi progetti. Di conseguenza la questione della presenza degli elementi del diritto romano nei documenti della prassi giuridica polacca del medioevo attende ancora un suo studioso.*

Janusz Sondel

Scuola Superiore di Turismo e di Ecologia
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
POLONIA
e-mail: janusz_sondel@op.pl

* Tradotto da Joanna SONDEL-CEDARMAS.